

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	Consiglio	
2002/C 110 E/01	Posizione comune (CE) n. 20/2002, del 4 dicembre 2001, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)	1
2002/C 110 E/02	Posizione comune (CE) n. 21/2002, del 6 dicembre 2001, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante ventiquattresima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (pentabromodifenil etere)	23
2002/C 110 E/03	Posizione comune (CE) n. 22/2002, del 6 dicembre 2001, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce un programma di azione comunitario per la promozione delle organizzazioni non governative attive principalmente nel campo della protezione ambientale	27
2002/C 110 E/04	Posizione comune (CE) n. 23/2002, del 6 dicembre 2001, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità	37

I

(Comunicazioni)

CONSIGLIO

POSIZIONE COMUNE (CE) N. 20/2002

definita dal Consiglio il 4 dicembre 2001

in vista dell'adozione della direttiva 2002/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ... , sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

(2002/C 110 E/01)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽³⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽⁴⁾,

(1) Gli obiettivi della politica ambientale della Comunità sono in particolare la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità dell'ambiente, la protezione della salute umana e l'uso accorto e razionale delle risorse naturali. Questa politica deve essere basata sul principio di precauzione, sul principio dell'azione preventiva e su quello della correzione, in via prioritaria, alla fonte e sul principio «chi inquina paga».

(2) Secondo il programma comunitario di politica ed azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile («Quinto programma di azione a favore dell'ambiente») ⁽⁵⁾, il conseguimento dello sviluppo sostenibile comporta cambiamenti significativi nell'attuale andamento di sviluppo, produzione, consumo e comportamento. Inoltre, il programma auspica, fra l'altro, di ridurre lo spreco di risorse

naturali e di prevenire l'inquinamento. Esso menziona i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (in prosieguo: «RAEE») come uno dei settori da regolare in relazione ai principi di prevenzione, recupero e smaltimento sicuro dei rifiuti.

(3) Secondo la comunicazione della Commissione, del 30 luglio 1996, sul riesame della strategia comunitaria per la gestione dei rifiuti, quando non è possibile evitare la produzione dei rifiuti, essi devono essere riusati o recuperati a livello di materiale o di energia.

(4) Nella risoluzione del 24 febbraio 1997 sulla strategia comunitaria per la gestione dei rifiuti ⁽⁶⁾ il Consiglio ha insistito sulla necessità di promuovere il recupero dei rifiuti al fine di ridurre la quantità da smaltire e di preservare le risorse naturali, in particolare mediante il reimpiego, il riciclaggio, il compostaggio e il recupero dell'energia dai rifiuti ed ha riconosciuto che la scelta delle opzioni nei casi specifici deve tener conto delle conseguenze ambientali ed economiche, ma che fino a quando non interverranno progressi scientifici e tecnici al riguardo e non saranno ulteriormente sviluppate le analisi del ciclo biologico, bisognerà optare per il reimpiego e per il recupero dei materiali se e nella misura in cui essi rappresentano le migliori opzioni ambientali. Il Consiglio ha inoltre invitato la Commissione a dare opportunamente seguito, il più presto possibile, ai progetti del programma sui flussi di rifiuti prioritari, compresi i RAEE.

(5) Nella risoluzione del 14 novembre 1996 ⁽⁷⁾ il Parlamento europeo ha chiesto alla Commissione di presentare proposte di direttive su vari flussi di rifiuti prioritari, tra cui i rifiuti elettrici ed elettronici, e di basare tali proposte sul principio della responsabilità del produttore. Nella stessa risoluzione il Parlamento europeo ha chiesto al Consiglio e alla Commissione di presentare proposte per ridurre il volume dei rifiuti.

⁽¹⁾ GU C 365 E del 19.12.2000, pag. 184 e GU C 240 E del 28.8.2001, pag. 298.

⁽²⁾ GU C 116 del 20.4.2001, pag. 38.

⁽³⁾ GU C 148 del 18.5.2001, pag. 1.

⁽⁴⁾ Parere del Parlamento europeo del 15 maggio 2001 (GU C 34 E del 7.2.2002, pag. 136), posizione comune del Consiglio del 4 dicembre 2001 e decisione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁵⁾ GU C 138 del 17.5.1993, pag. 5.

⁽⁶⁾ GU C 76 dell'11.3.1997, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU C 362 del 2.12.1996, pag. 241.

- (6) La direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti ⁽¹⁾, prevede la possibilità di adottare norme specifiche mediante singole direttive in particolari casi o per completare detta direttiva relativamente alla gestione di categorie particolari di rifiuti.
- (7) Le quantità di RAEE generate nella Comunità aumentano rapidamente. La presenza di componenti pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (in prosieguo: «AEE») solleva grandi problemi nella fase di gestione dei rifiuti e i RAEE non sono sufficientemente riciclati.
- (8) L'obiettivo di migliorare la gestione dei RAEE non può essere efficacemente raggiunto dagli Stati membri a livello individuale. In particolare, le diverse applicazioni nazionali del principio della responsabilità del produttore possono provocare notevoli disparità tra gli oneri finanziari a carico degli operatori economici. La presenza di politiche nazionali diverse sulla gestione dei RAEE ostacola l'efficacia delle politiche di riciclo. Pertanto, i criteri essenziali dovrebbero essere stabiliti a livello comunitario.
- (9) Le disposizioni della presente direttiva dovrebbero applicarsi ai prodotti e ai produttori, a prescindere dalle tecniche di vendita, comprese televendite e vendite elettroniche. In tale contesto gli obblighi dei produttori e dei distributori che utilizzano canali di televendita e vendita elettronica dovrebbero, per quanto possibile, avere la stessa forma ed essere attuati nello stesso modo, onde evitare che altri canali di distribuzione debbano sostenere i costi delle disposizioni della presente direttiva concernenti i RAEE di attrezzature vendute mediante televendita o vendita elettronica.
- (10) L'ambito di applicazione della presente direttiva dovrebbe includere tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche usate dai consumatori e le apparecchiature elettriche ed elettroniche ad uso professionale che potrebbero finire nei flussi di rifiuti urbani. La presente direttiva si dovrebbe applicare ferma restando la normativa comunitaria in materia di sicurezza e di salute pubblica che protegge chiunque entri in contatto con i RAEE e la normativa specifica sulla gestione dei rifiuti, in particolare la direttiva 91/157/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991, relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose ⁽²⁾.
- (11) Stabilendo la responsabilità del produttore la presente direttiva incoraggia la progettazione e la produzione e fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche che tengano pienamente conto delle esigenze di riparazione, eventuale adeguamento al progresso tecnico, reimpiego, smontaggio e riciclo.
- (12) La raccolta separata è la condizione preliminare per garantire il trattamento specifico e il riciclo dei RAEE ed è necessario raggiungere il livello stabilito di protezione della salute umana e dell'ambiente nella Comunità. I consumatori devono contribuire attivamente al successo di questa raccolta e devono essere incoraggiati a riportare i RAEE. A tal fine è opportuno creare strutture per la restituzione dei RAEE, compresi punti pubblici di raccolta in modo che i nuclei domestici possano almeno restituire gratuitamente il loro materiale di scarto. Le disposizioni della presente direttiva non limitano le fonti di finanziamento disponibili per tali sistemi di raccolta, che potrebbero includere, ad esempio, contributi dei distributori e/o dei produttori.
- (13) Occorrerebbe definire un obiettivo di raccolta dei RAEE usati dai nuclei domestici in modo da raggiungere obiettivi ambientali armonizzati nella Comunità e più specificamente garantire che gli Stati membri si adoperino per istituire regimi efficienti di raccolta.
- (14) Un trattamento specifico dei RAEE è indispensabile per evitare la dispersione degli inquinanti nel materiale riciclato o nel flusso di rifiuti. Esso costituisce il metodo più efficace per garantire l'osservanza del livello di protezione dell'ambiente comunitario che è stato stabilito. Gli stabilimenti o le imprese che effettuano operazioni di riciclo e di trattamento dovrebbero essere conformi a talune norme minime per evitare gli impatti ambientali negativi legati al trattamento dei RAEE. Si dovrebbe ricorrere al trattamento e alla tecnologia di recupero e riciclo tecnicamente più avanzati che assicurino il rispetto della salute umana e un'elevata protezione dell'ambiente.
- (15) Nel dare la priorità al reimpiego di interi apparecchi, occorrerebbe raggiungere un elevato livello di riciclo e di recupero e incoraggiare i produttori a integrare materiale riciclato nelle nuove apparecchiature.
- (16) A livello comunitario devono essere definiti i principi di base concernenti un finanziamento della gestione dei RAEE e i regimi di finanziamento devono contribuire a tassi elevati di raccolta, nonché all'attuazione del principio della responsabilità del produttore. Per raggiungere i benefici legati al concetto di responsabilità dei produttori, questi dovrebbero essere incoraggiati ad assumere le proprie responsabilità a livello individuale, a condizione di contribuire al finanziamento della gestione dei rifiuti di prodotti immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore dell'obbligo di finanziamento introdotto dalla presente direttiva e dei rifiuti provenienti da produttori non più presenti sul mercato o non più identificabili al momento di far fronte ai costi.

⁽¹⁾ GU L 194 del 25.7.1975, pag. 47. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 96/350/CE della Commissione (GU L 135 del 6.6.1996, pag. 32).

⁽²⁾ GU L 78 del 26.3.1991, pag. 38. Direttiva modificata dalla direttiva 98/101/CE della Commissione (GU L 1 del 5.1.1999, pag. 1).

- (17) Gli utenti privati delle apparecchiature elettriche ed elettroniche dovrebbero poter almeno restituire gratuitamente i RAEE. I produttori dovrebbero quindi essere tenuti a finanziare il ritiro dal punto di raccolta, il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei RAEE. Tale finanziamento potrebbe tener conto dei costi effettivi della gestione di un prodotto su base individuale. Tutti i produttori esistenti dovrebbero condividere la responsabilità del finanziamento della gestione dei rifiuti storici, sulla base di sistemi individuali o collettivi. I sistemi collettivi non dovrebbero avere l'effetto di escludere i produttori di nicchie di mercato o con ridotti volumi di produzione, gli importatori e i nuovi arrivati. Le disposizioni della presente direttiva non limitano le fonti di finanziamento disponibili per tali sistemi, che potrebbero includere, ad esempio, finanziamenti attraverso un contributo visibile, purché sia compatibile con le regole del mercato interno e della concorrenza.
- (18) L'informazione degli utenti sui sistemi di raccolta e sul proprio ruolo nella gestione dei RAEE è indispensabile per il successo della raccolta dei RAEE. Tale informazione comporta la marcatura appropriata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche che potrebbero finire nei contenitori della spazzatura o in simili canali di raccolta dei rifiuti urbani.
- (19) L'informazione delle componenti sull'identificazione dei materiali fornita dai produttori è importante per facilitare la gestione e, in particolare, il trattamento e il recupero/riciclo dei RAEE.
- (20) L'informazione sul peso e, se ciò non è possibile, sul numero delle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato nella Comunità e sui tassi di raccolta, reimpiego (compreso per quanto possibile il reimpiego di interi apparecchi) e recupero/riciclo dei RAEE è necessaria per monitorare il raggiungimento degli obiettivi della presente direttiva.
- (21) Gli Stati membri possono decidere di attuare alcune disposizioni della presente direttiva mediante accordi tra le autorità competenti e i settori economici interessati, purché siano soddisfatti particolari requisiti.
- (22) L'adeguamento al progresso scientifico e tecnico di alcune disposizioni della direttiva, l'elenco dei prodotti da prendere in considerazione a tal fine, il trattamento selettivo per materiali e componenti di RAEE, i requisiti tecnici per lo stoccaggio e il trattamento dei RAEE e il simbolo per la marcatura delle AEE dovrebbero essere stabiliti dalla Commissione secondo una procedura di comitato.
- (23) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del

Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Scopo

La presente direttiva reca misure miranti in via prioritaria a prevenire la produzione dei RAEE ed inoltre al loro reimpiego, riciclaggio e ad altre forme di recupero in modo da ridurre il volume dei rifiuti da smaltire. Essa mira inoltre a migliorare il funzionamento dal punto di vista ambientale di tutti gli operatori che intervengono nel ciclo di vita delle AEE, quali ad esempio produttori, distributori e consumatori, in particolare quegli operatori direttamente collegati al trattamento dei rifiuti delle stesse.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. La presente direttiva si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nelle categorie dell'allegato I A, purché non si tratti di parti di altri tipi di apparecchiature che non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva. L'allegato I B contiene un elenco di prodotti e funzioni che rientrano nelle categorie dell'allegato I A.
2. La presente direttiva si applica ferma restando la normativa comunitaria in materia di sicurezza e di salute e quella specifica sulla gestione dei rifiuti.
3. Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente direttiva le apparecchiature connesse alla tutela degli interessi essenziali della sicurezza degli Stati membri, le armi, le munizioni e il materiale bellico, ad eccezione tuttavia dei prodotti che non siano destinati a fini specificamente militari.
4. Gli Stati membri possono esonerare i piccoli fabbricanti indipendenti, di cui all'articolo 3, lettera i), punto a), con un fatturato inferiore a 2 milioni di EUR e meno di 10 dipendenti dai requisiti in materia di finanziamento di cui agli articoli 7 e 8, per un periodo non superiore a cinque anni dall'entrata in vigore della presente direttiva. Gli Stati membri che prevedono tali esoneri fanno annualmente rapporto alla Commissione sul numero delle imprese cui essi si applicano, sul numero di prodotti, nonché sugli eventuali effetti negativi degli esoneri che potrebbero richiedere un'attenzione specifica per quanto riguarda eventuali distorsioni del mercato interno.

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- a) *apparecchiature elettriche ed elettroniche* o AEE, le apparecchiature che dipendono per un corretto funzionamento da correnti elettriche o campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misura di queste correnti e campi appartenenti alle categorie di cui all'allegato I A e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1 000 volt per la corrente alternata e a 1 500 volt per la corrente continua;
- b) *rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche* o RAEE, le apparecchiature elettriche ed elettroniche che sono rifiuti ai sensi dell'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE, inclusi tutti i componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto al momento in cui si decide di eliminarlo;
- c) *prevenzione*, le misure volte a ridurre la quantità e la nocività per l'ambiente dei RAEE e dei materiali e delle sostanze che li compongono;
- d) *reimpiego*, le operazioni in virtù delle quali i RAEE o loro componenti sono utilizzati allo stesso scopo per il quale le apparecchiature erano state originariamente concepite, incluso l'uso continuativo delle apparecchiature o loro componenti riportati ai punti di raccolta, ai distributori, riciclatori o fabbricanti;
- e) *riciclaggio*, il ritrattamento in un processo di produzione dei materiali di rifiuto per la loro funzione originaria o per altri fini, escluso il recupero di energia ossia l'utilizzo di rifiuti combustibili quale mezzo per produrre energia mediante incenerimento diretto con o senza altri rifiuti, ma con recupero di calore;
- f) *recupero*, le pertinenti operazioni di cui all'allegato II B della direttiva 75/442/CEE;
- g) *smaltimento*, le pertinenti operazioni di cui all'allegato II A della direttiva 75/442/CEE;
- h) *trattamento*, le attività eseguite dopo la consegna dei RAEE ad un impianto di disinquinamento, smontaggio, frantumazione, recupero o preparazione per lo smaltimento e tutte le altre operazioni eseguite ai fini del recupero e/o dello smaltimento dei RAEE;
- i) *produttore*, chi, qualunque sia la tecnica di vendita, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza ai sensi della direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,

del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza ⁽¹⁾:

- a) fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il suo marchio;
- b) rivende sotto il suo marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori;
- c) importa o esporta tali apparecchiature in uno Stato membro nell'ambito di un'attività professionale;
- j) *distributore*, chi fornisce un'apparecchiatura elettrica od elettronica nell'ambito di un'attività commerciale ad una parte che la userà;
- k) *RAEE provenienti dai nuclei domestici*, i RAEE originati dai nuclei domestici e di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici;
- l) *sostanze o preparati pericolosi*, le sostanze o preparati che devono essere considerati pericolosi ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio ⁽²⁾ o della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.

Articolo 4

Raccolta separata

1. Per quanto riguarda i RAEE provenienti dai nuclei domestici, gli Stati membri provvedono affinché, trenta mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva:

- a) siano istituiti sistemi che consentano ai detentori finali e ai distributori di rendere almeno gratuitamente tali rifiuti. Gli Stati membri assicurano la disponibilità e l'accessibilità dei centri di raccolta necessari, tenendo conto soprattutto della densità della popolazione;
- b) quando forniscono un nuovo prodotto, i distributori si assumano la responsabilità di assicurare che tali rifiuti possano essere resi almeno gratuitamente al distributore, in ragione di uno per uno, a condizione che le apparecchiature siano di tipo equivalente e abbiano compiuto le stesse funzioni dell'apparecchiatura fornita. I distributori possono farlo mediante accordi alternativi, ad esempio accettando i rifiuti al punto di vendita o di consegna, o mediante accordi equivalenti con terzi che agiscano per loro conto, purché la resa dei RAEE rimanga gratuita e non diventi più difficoltosa per il detentore finale.

⁽¹⁾ GU L 144 del 4.6.1997, pag. 19.

⁽²⁾ GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/59/CE della Commissione (GU L 225 del 21.8.2001, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/60/CE della Commissione (GU L 226 del 22.8.2001, pag. 5).

Tuttavia, per un periodo non superiore a cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, gli Stati membri possono istituire o agevolare sistemi alternativi di resa gratuita a condizione che la resa dei RAEE non diventi in tal modo più difficile per il detentore finale. Gli Stati membri che si avvalgono di questa disposizione ne informano la Commissione.

Fatto salvo il disposto delle lettere a) e b), gli Stati membri possono autorizzare i produttori ad organizzare e gestire sistemi, individuali e/o collettivi, di resa dei loro RAEE.

Gli Stati membri possono tuttavia prevedere modalità specifiche di resa dei RAEE ai sensi delle lettere a) e b) se l'apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti essenziali, se contiene rifiuti diversi dai RAEE o se è stata contaminata durante l'uso (in particolare da contaminanti radioattivi e biologici).

2. Per quanto riguarda i RAEE diversi da quelli provenienti dai nuclei domestici, gli Stati membri assicurano, fatto salvo il disposto dell'articolo 8, che i produttori o i terzi che agiscono a nome loro provvedano alla ripresa di tali rifiuti.

3. Gli Stati membri provvedono affinché tutti i RAEE raccolti ai sensi dei paragrafi 1 e 2 siano trasportati a centri di trattamento autorizzati a norma dell'articolo 5, a meno che essi non possano essere interamente reimpiegati. Gli Stati membri provvedono affinché il reimpiego previsto non comporti un'elusione delle prescrizioni della presente direttiva, in particolare degli articoli 5 e 6. La raccolta e il trasporto dei RAEE raccolti separatamente devono essere eseguiti in maniera da ottimizzare il reimpiego e il riciclaggio dei componenti o degli interi apparecchi che possono essere reimpiegati o riciclati.

4. Gli Stati membri si adoperano per raggiungere, entro trentasei mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva, un tasso minimo di raccolta separata di RAEE provenienti dai nuclei domestici pari a 4 kg in media per abitante all'anno.

Quanto prima, sulla base delle informazioni trasmesse a norma dell'articolo 11 ai fini della formulazione dell'obiettivo di raccolta dei RAEE, quali una percentuale della quantità di apparecchiature elettriche ed elettroniche vendute, il Parlamento europeo e il Consiglio, su proposta della Commissione e tenendo conto dell'esperienza tecnica ed economica acquisita negli Stati membri, determinano tale obiettivo obbligatorio.

Articolo 5

Trattamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché i produttori o i terzi che agiscono a nome loro istituiscano, a titolo individuale e/o collettivo e conformemente alla normativa comunitaria,

sistemi di trattamento dei RAEE. Ai fini dell'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE, il trattamento comprende, almeno, la rimozione di tutti i fluidi e un trattamento selettivo a norma dell'allegato II della presente direttiva.

Secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2, nell'allegato II possono essere introdotte altre tecnologie ai fini del trattamento che garantiscano almeno lo stesso livello di protezione della salute umana e dell'ambiente.

Ai fini della protezione ambientale, gli Stati membri possono stabilire norme minime di qualità per il trattamento dei RAEE raccolti. Gli Stati membri che optano per tali norme di qualità ne informano la Commissione, che provvede alla loro pubblicazione.

2. Gli Stati membri garantiscono che gli stabilimenti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento ottengano un'autorizzazione dalle autorità competenti, ai sensi degli articoli 9 e 10 della direttiva 75/442/CEE.

La deroga all'obbligo di autorizzazione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 75/442/CEE può essere applicata alle operazioni di recupero dei RAEE se le autorità competenti effettuano un'ispezione prima della registrazione per garantire la conformità con l'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE.

L'ispezione verifica quanto segue:

- a) il tipo e le quantità dei rifiuti da trattare;
- b) i requisiti tecnici generali da rispettare;
- c) le misure di sicurezza da adottare.

L'ispezione è effettuata almeno una volta all'anno e i suoi risultati sono trasmessi dagli Stati membri alla Commissione.

3. Gli Stati membri provvedono a che gli stabilimenti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento effettuino lo stoccaggio e il trattamento dei RAEE conformemente ai requisiti tecnici indicati nell'allegato III.

4. Gli Stati membri provvedono a che l'autorizzazione o la registrazione di cui al paragrafo 2 includa tutte le condizioni necessarie ai fini dell'osservanza dei requisiti di cui ai paragrafi 1 e 3 e del conseguimento degli obiettivi di recupero di cui all'articolo 6.

5. L'operazione di trattamento può anche essere effettuata al di fuori dello Stato membro rispettivo o della Comunità, a condizione che la spedizione di RAEE sia conforme al regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU L 30 del 6.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dalla decisione 1999/816/CE della Commissione (GU L 316 del 10.12.1999, pag. 45).

Tuttavia, gli Stati membri possono opporsi a spedizioni a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, lettera c), primo trattino, del regolamento (CEE) n. 259/93 in caso di inosservanza delle norme minime di qualità per il trattamento previste al paragrafo 1.

6. Gli Stati membri incoraggiano gli stabilimenti o le imprese ad effettuare le operazioni di trattamento introducendo sistemi certificati di gestione dell'ambiente ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) ⁽¹⁾.

Articolo 6

Recupero

1. Gli Stati membri provvedono affinché i produttori o i terzi che agiscono a nome loro istituiscano a titolo individuale o collettivo e conformemente alla normativa comunitaria, sistemi di recupero dei RAEE oggetto di raccolta separata a norma dell'articolo 4. Gli Stati membri privilegiano il reimpiego degli apparecchi interi. Fino alla data di cui al paragrafo 4, questi non rientrano nel computo degli obiettivi di cui al paragrafo 2.

2. Riguardo ai RAEE inviati ai centri di trattamento autorizzati a norma dell'articolo 5 gli Stati membri provvedono affinché i produttori raggiungano i seguenti obiettivi entro quarantasei mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva:

a) Per i RAEE che rientrano nella categoria 1 dell'allegato I A,

— aumento del tasso di recupero ad un minimo dell'80 % in peso medio per apparecchio e

— per il reimpiego e il riciclaggio di componenti, materiali e sostanze, aumento ad un minimo del 75 % in peso medio per apparecchio;

b) Per i RAEE che rientrano nelle categorie 3, e 4 dell'allegato I A,

— aumento del tasso di recupero ad un minimo del 75 % in peso medio per apparecchio e

— per il reimpiego e il riciclaggio di componenti, materiali e sostanze, aumento ad un minimo del 65 % in peso medio per apparecchio;

c) Per i RAEE che rientrano nelle categorie 2, 5, 6, 7, 9 e 10 dell'allegato I A,

— aumento del tasso di recupero ad un minimo del 70 % in peso medio per apparecchio e

— per il reimpiego e il riciclaggio di componenti, materiali e sostanze, aumento ad un minimo del 50 % in peso medio per apparecchio;

d) per tutti i rifiuti di lampade a scarica, un tasso di reimpiego e riciclaggio di componenti, materiali e sostanze di un minimo dell'80 % in peso di queste lampade.

3. Gli Stati membri provvedono affinché, ai fini del calcolo di tali obiettivi, i produttori o i terzi che agiscono a loro nome detengano la documentazione relativa al volume dei RAEE, ai loro componenti, materiali o sostanze in entrata e in uscita dai centri di trattamento e/o in entrata nei centri di recupero o di riciclaggio.

La Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2, le modalità d'applicazione (comprese le specifiche per i materiali) necessarie per sorvegliare il rispetto, da parte degli Stati membri, degli obiettivi di cui al paragrafo 2. La Commissione sottopone tale misura entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

4. Cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva il Parlamento europeo e il Consiglio fissano, su proposta della Commissione, obiettivi per il recupero e il reimpiego/riciclaggio, compreso, se del caso, il reimpiego di apparecchiature intere, nonché per i prodotti rientranti nella categoria 8 dell'allegato IA, per gli anni successivi.

Articolo 7

Finanziamento relativo ai RAEE provenienti dai nuclei domestici

1. Gli Stati membri provvedono affinché, trenta mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, i produttori prevedano almeno il finanziamento della raccolta, del trattamento, del recupero e dello smaltimento ecologicamente corretto dei RAEE provenienti dai nuclei domestici depositati nei centri di raccolta istituiti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1.

2. Al finanziamento, di cui al paragrafo 1, della gestione dei RAEE si può provvedere mediante sistemi collettivi e/o individuali, conformemente alla normativa comunitaria. Non si devono operare discriminazioni ingiustificate tra i produttori che si avvalgono di sistemi collettivi e quelli che si avvalgono di sistemi individuali.

3. Il finanziamento dei costi della gestione dei RAEE originati da prodotti immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore della presente direttiva («rifiuti storici») è fornito da uno o più sistemi ai quali contribuiscono tutti i produttori esistenti sul mercato al momento in cui si verificano i rispettivi costi in modo appropriato.

⁽¹⁾ GU L 114 del 24.4.2001, pag. 1.

4. La gestione dei RAEE provenienti da produttori non più presenti sul mercato o che non è più possibile identificare al momento in cui si verificano i costi è finanziata anch'essa dai produttori e gli Stati membri possono disporre che sia finanziata a norma del paragrafo 3.

5. Gli Stati membri provvedono affinché i produttori che forniscono apparecchiature elettriche o elettroniche servendosi della comunicazione a distanza si conformino agli obblighi del presente articolo anche per quanto riguarda le apparecchiature fornite nello Stato membro in cui risiede l'acquirente delle stesse.

Articolo 8

Finanziamento relativo ai RAEE provenienti da utenti diversi dai nuclei domestici

Gli Stati membri provvedono affinché, trenta mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, i produttori debbano prevedere il finanziamento dei costi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento ecologicamente corretto dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche provenienti da utenti diversi dai nuclei domestici e immessi sul mercato dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

Per i RAEE di prodotti immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore della presente direttiva («rifiuti storici»), il finanziamento dei costi di gestione deve essere assicurato dai produttori. In alternativa, gli Stati membri possono prevedere che tale finanziamento competa anche, in tutto o in parte, a utenti diversi dai nuclei domestici.

I produttori e gli utenti diversi dai nuclei domestici possono, fatta salva la presente direttiva, concludere accordi che stabiliscano altre modalità di finanziamento.

Articolo 9

Informazione degli utenti

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli utenti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di uso domestico ottengano le informazioni concernenti quanto segue:

- a) i sistemi di ripresa e raccolta disponibili;
- b) il proprio ruolo nel reimpiego, riciclaggio e in altre forme di recupero dei RAEE;
- c) il significato del simbolo indicato nell'allegato IV.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per incentivare i consumatori ad agevolare il processo di raccolta, trattamento e recupero dei RAEE e, quindi, a parteciparvi.

3. Al fine di raggiungere un tasso elevato di raccolta, gli Stati membri provvedono a che, ventiquattro mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, i produttori marchino adeguatamente con il simbolo indicato nell'allegato IV le apparecchiature elettriche ed elettroniche, complete di istruzioni per l'uso, che possono essere eliminate nei contenitori ordinari di spazzatura o tramite simili canali di raccolta dei rifiuti urbani. In casi eccezionali, ove sia necessario a causa delle dimensioni o della funzione del prodotto, il simbolo è stampato sull'imballaggio, sulle istruzioni per l'uso e sulla garanzia dell'apparecchiatura elettrica ed elettronica.

4. Gli Stati membri possono esigere che i produttori e/o distributori forniscano, integralmente o parzialmente, ad esempio nelle istruzioni per l'uso o presso i punti di vendita, le informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.

Articolo 10

Informazione degli impianti di trattamento

Gli Stati membri garantiscono che i produttori forniscano, nella misura in cui sono necessarie per gli impianti di trattamento al fine di conformarsi alle disposizioni della presente direttiva, informazioni sui diversi componenti e materiali delle AEE e sul punto in cui le sostanze e i preparati pericolosi si trovano nelle AEE.

Articolo 11

Informazione e relazioni

1. Gli Stati membri trasmettono ogni anno alla Commissione informazioni, comprese stime circostanziate, sulle quantità e sulle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul loro mercato, raccolte e reimpiegate, riciclate e recuperate negli Stati membri, per peso e, se non è possibile, per numero.

Gli Stati membri garantiscono che i produttori che forniscono apparecchiature elettriche ed elettroniche mediante tecniche di comunicazione a distanza informino sulla conformità ai requisiti di cui all'articolo 7, paragrafo 5, e sulle quantità e categorie di tali apparecchiature immesse sul mercato dello Stato membro in cui risiede l'acquirente.

Gli Stati membri garantiscono che le informazioni richieste siano trasmesse alla Commissione entro quattro anni dall'entrata in vigore della presente direttiva e successivamente ogni tre anni. Le informazioni sono trasmesse in un formato che è adottato entro un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva, secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

Gli Stati membri provvedono che vi sia un adeguato scambio di informazioni per conformarsi al presente paragrafo, in particolare per quanto riguarda le operazioni di trattamento di cui all'articolo 5, paragrafo 5.

2. Fatto salvo il disposto del paragrafo 1, gli Stati membri inviano alla Commissione una relazione sull'attuazione della presente direttiva ogni tre anni. La relazione è redatta sulla base di un questionario o di uno schema elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 6 della direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente⁽¹⁾, al fine di costituire banche dati sui RAEE e il loro trattamento. Il questionario o lo schema è inviato agli Stati membri sei mesi prima dell'inizio del periodo contemplato dalla relazione. La relazione è messa a disposizione della Commissione entro nove mesi a decorrere dalla fine del periodo di tre anni in essa esaminato.

La prima relazione triennale verte sul periodo avente inizio tre anni dopo l'entrata in vigore della direttiva.

La Commissione pubblica una relazione sull'attuazione della presente direttiva entro nove mesi dalla ricezione delle relazioni degli Stati membri.

Articolo 12

Adattamento al progresso scientifico e tecnico

Le modificazioni necessarie ad adeguare l'articolo 6, paragrafo 3, l'allegato I B (in particolare per inserirvi eventualmente i lampadari delle abitazioni, le lampade a incandescenza ed i prodotti fotovoltaici, per esempio i pannelli solari), l'allegato II (in particolare tenendo conto di nuovi sviluppi tecnici per il trattamento dei RAEE), gli allegati III e IV al progresso scientifico e tecnico sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

Prima della modifica degli allegati la Commissione consulta, fra l'altro, i produttori di apparecchiature elettriche e elettroniche, gli operatori che si occupano del riciclaggio e del trattamento, le organizzazioni ambientaliste e le associazioni dei lavoratori e dei consumatori.

Articolo 13

Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, in osservanza dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

⁽¹⁾ GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 14

Sanzioni

Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva. Le sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 15

Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

3. Purché i risultati perseguiti dalla presente direttiva siano raggiunti, gli Stati membri possono recepire le disposizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 6, all'articolo 9, paragrafo 1, e all'articolo 10 mediante accordi tra le autorità competenti e i settori economici interessati. Tali accordi devono soddisfare i seguenti requisiti:

- a) avere forza vincolante;
- b) specificare gli obiettivi e le corrispondenti scadenze;
- c) essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale nazionale o in un documento ufficiale parimenti accessibile al pubblico e comunicati alla Commissione;
- d) i risultati conseguiti devono essere periodicamente controllati, riferiti alle competenti autorità e alla Commissione e resi accessibili al pubblico alle condizioni stabilite dagli accordi;
- e) le autorità competenti devono adottare provvedimenti per esaminare i progressi compiuti nel quadro degli accordi;
- f) in caso di inosservanza degli accordi, gli Stati membri devono applicare le pertinenti disposizioni della presente direttiva attraverso misure legislative, regolamentari o amministrative.

4. a) La Grecia e l'Irlanda che, complessivamente a causa di:

- carenze di infrastrutture di riciclaggio,
- circostanze geografiche come la presenza di un gran numero di piccole isole o di zone rurali e di montagna,
- bassa densità di popolazione, e
- basso livello di consumo di AEE,

non sono in grado di raggiungere l'obiettivo di raccolta di cui all'articolo 4, paragrafo 4, primo comma, o gli obiettivi di recupero di cui all'articolo 6, paragrafo 2, e che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti ⁽¹⁾, possono applicare per una proroga del termine di cui a detto articolo,

possono prorogare le scadenze previste negli articoli 4, paragrafo 4, e 6, paragrafo 2, della presente direttiva, fino a 24 mesi.

Questi Stati membri informano la Commissione delle loro decisioni al più tardi all'atto del recepimento della presente direttiva.

b) La Commissione informa gli altri Stati membri e il Parlamento europeo di tali decisioni.

5. Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione basata sull'esperienza fatta con l'applicazione della presente direttiva, in particolare per quanto riguarda la raccolta separata, il trattamento, il recupero e i sistemi di finanziamento. Inoltre, la relazione terrà conto dello sviluppo della tecnologia, dell'esperienza acquisita, dei requisiti in materia di ambiente e del funzionamento del mercato interno. Se del caso, la relazione sarà corredata di proposte di revisione delle pertinenti disposizioni della presente direttiva.

Articolo 16

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 17

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a . . .

Per il Parlamento europeo

La Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente

⁽¹⁾ GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1.

ALLEGATO I A

CATEGORIE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE COPERTE DALLA PRESENTE DIRETTIVA

1. Grandi elettrodomestici
 2. Piccoli elettrodomestici
 3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
 4. Apparecchiature di consumo
 5. Apparecchiature di illuminazione
 6. Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni)
 7. Giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero
 8. Dispositivi medicali (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati)
 9. Strumenti di monitoraggio e di controllo
 10. Distributori automatici
-

ALLEGATO I B

ELENCO DI PRODOTTI CHE DEVONO ESSERE PRESI IN CONSIDERAZIONE AI FINI DELLA PRESENTE DIRETTIVA E CHE RIENTRANO NELLE CATEGORIE DELL'ALLEGATO I A**1. Grandi elettrodomestici**

Grandi apparecchi di refrigerazione

Frigoriferi

Congelatori

Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, la conservazione e il deposito di alimenti

Lavatrici

Asciugatrici

Lavastoviglie

Apparecchi di cottura

Stufe elettriche

Piastre riscaldanti elettriche

Forni a microonde

Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l'ulteriore trasformazione di alimenti

Apparecchi elettrici di riscaldamento

Radiatori elettrici

Altri grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare stanze, letti e mobili per sedersi

Ventilatori elettrici

Apparecchi per il condizionamento

Altre apparecchiature per la ventilazione, l'estrazione d'aria e il condizionamento

2. Piccoli elettrodomestici

Aspirapolvere

Scope meccaniche

Altre apparecchiature per la pulizia

Macchine per cucire, macchine per maglieria, macchine tessitrici e per altre lavorazioni dei tessuti

Ferri da stiro e altre apparecchiature per stirare, pressare e trattare ulteriormente gli indumenti

Tostapane

Friggitrici

Macinini elettrici, macinacaffè elettrici e apparecchiature per aprire o sigillare contenitori o pacchetti

Coltelli elettrici

Apparecchi tagliacapelli, asciugacapelli, spazzolini da denti elettrici, rasoi elettrici, apparecchi per massaggi e altre cure del corpo

Svegli, orologi da polso o da tasca e apparecchiature per misurare, indicare e registrare il tempo

Bilance

3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni

Trattamento dati centralizzato:

Mainframe

Minicomputer

Stampanti

Informatica individuale:

Personal computer (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi)

Computer portatili (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi)

Notebook

Agende elettroniche

Stampanti

Copiatrici

Macchine da scrivere elettriche ed elettroniche

Calcolatrici tascabili e da tavolo

e altri prodotti e apparecchiature per raccogliere, memorizzare, elaborare, presentare o comunicare informazioni con mezzi elettronici

Terminali e sistemi utenti

Fax

Telex

Telefoni

Telefoni pubblici a pagamento

Telefoni senza filo

Telefoni cellulari

Segreterie telefoniche

e altri prodotti o apparecchiature per trasmettere suoni, immagini o altre informazioni mediante la telecomunicazione

4. Apparecchiature di consumo

Apparecchi radio

Apparecchi televisivi

Videocamere

Videoregistratori

Registratori hi-fi

Amplificatori audio

Strumenti musicali

Altri prodotti o apparecchiature per registrare o riprodurre suoni o immagini, inclusi segnali o altre tecnologie per la distribuzione di suoni e immagini diverse dalla telecomunicazione

5. Apparecchiature di illuminazione

Lampadari per lampade fluorescenti ad eccezione dei lampadari delle abitazioni

Tubi fluorescenti

Lampade fluorescenti compatte

Lampade a scarica ad alta densità, comprese lampade a vapori di sodio ad alta pressione e lampade ad alogenuro metallico

Lampade a vapori di sodio a bassa pressione

Altre apparecchiature di illuminazione per diffondere o controllare la luce ad eccezione delle lampade a incandescenza

6. Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni)

Trapani

Seghe

Macchine per cucire

Apparecchiature per tornire, fresare, carteggiare, smerigliare, segare, tagliare, tranciare, trapanare, perforare, punzonare, piegare, curvare o per procedimenti analoghi su legno, metallo o altri materiali

Strumenti per rivettare, inchiodare o avvitare o rimuovere rivetti, chiodi e viti o impiego analogo

Strumenti per saldare, brasare o impiego analogo

Apparecchiature per spruzzare, spandere, disperdere o per altro trattamento di sostanze liquide o gassose con altro mezzo

Attrezzi tagliaerba o per altre attività di giardinaggio

7. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport

Treni elettrici o automobiline da corsa

Console di videogiochi portatili

Videogiochi

Computer per ciclismo, immersioni subacquee, corsa, canottaggio, ecc.

Apparecchiature sportive con componenti elettrici o elettronici

Macchine a gettoni

8. Dispositivi medicali (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati)

Apparecchi di radioterapia

Cardiologia

Dialisi

Ventilatori polmonari

Medicina nucleare

Apparecchiature di laboratorio per diagnosi in vitro

Analizzatori

Congelatori

Test di fecondazione

Altri apparecchi per depistare, prevenire, monitorare, curare e alleviare malattie, ferite o disabilità

9. Strumenti di monitoraggio e di controllo

Rivelatori di fumo

Regolatori di calore

Termostati

Apparecchi di misurazione, pesatura o regolazione ad uso domestico o di laboratorio

Altri strumenti di monitoraggio e controllo usati in impianti industriali (ad esempio in pannelli di controllo)

10. Distributori automatici

Distributori automatici di bevande calde

Distributori automatici di bevande calde/fredde, bottiglie/lattine

Distributori automatici di prodotti solidi

Distributori automatici di denaro contante

Tutti i distributori automatici di qualsiasi tipo di prodotto

ALLEGATO II

TRATTAMENTO SELETTIVO PER MATERIALI E COMPONENTI DI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1

1. Come minimo si devono rimuovere da tutti i RAEE raccolti separatamente le sostanze, i preparati e i componenti seguenti:

- Condensatori contenenti difenili policlorurati (PCB), ai sensi della direttiva 96/59/CE del Consiglio, del 16 settembre 1996, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT) ⁽¹⁾,
- Componenti contenenti mercurio, come gli interruttori o i retroilluminatori,
- Pile,
- Circuiti stampati dei telefoni mobili in generale e di altri dispositivi se la superficie del circuito stampato è superiore a 10 cm²,
- Cartucce di toner, liquido e in polvere, e di toner di colore,
- Plastica contenente ritardanti di fiamma bromurati,
- Rifiuti di amianto,
- Tubi catodici,
- Clorofluorocarburi (CFC), idroclorofluorocarburi (HCFC), idrofluorocarburi (HFC) o idrocarburi (HC),
- Lampade a scarica,
- Schermi a cristalli liquidi (se del caso con il rivestimento) di superficie superiore a 100 cm² e tutti quelli retroilluminati mediante lampade a scarica,
- Cavi elettrici esterni,
- Componenti contenenti fibre ceramiche refrattarie descritte nella direttiva 97/69/CE della Commissione, del 5 dicembre 1997, recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio relativa alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose ⁽²⁾,
- Componenti contenenti sostanze radioattive, fatta eccezione per i componenti che sono al di sotto delle soglie di esenzione previste dall'articolo 3 e dall'allegato I della direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti ⁽³⁾,
- Condensatori elettrolitici contenenti sostanze potenzialmente pericolose (altezza > 25 mm, diametro > 25 mm o proporzionalmente simili in volume).

Queste sostanze, preparati e componenti sono eliminati o recuperati a norma dell'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio.

⁽¹⁾ GU L 243 del 24.9.1996, pag. 31.

⁽²⁾ GU L 343 del 13.12.1997, pag. 19.

⁽³⁾ GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1.

2. I seguenti componenti dei RAEE raccolti separatamente devono essere trattati come segue:
- Tubi catodici: rimuovere il rivestimento fluorescente,
 - Apparecchiature contenenti CFC, HCFC, HFC o HC: trattare in forma appropriata, ai sensi del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono ⁽¹⁾, i CFC e gli HCFC presenti nella schiuma e nei circuiti di refrigerazione. Estrarre e trattare in forma appropriata gli HFC e gli HC presenti nella schiuma e nei circuiti di refrigerazione,
 - Lampade a scarica: rimuovere il mercurio.
3. Tenuto conto di considerazioni di ordine ambientale e dell'opportunità del reimpiego e del riciclaggio, i paragrafi 1 e 2 sono applicati in modo da non impedire il reimpiego e il riciclaggio ecologicamente corretto dei componenti o degli interi apparecchi.
4. Nell'ambito della procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2, la Commissione valuta in via prioritaria se le indicazioni concernenti
- i circuiti stampati dei telefoni mobili, e
 - gli schermi a cristalli liquidi
- debbano essere modificate di conseguenza.
-

⁽¹⁾ GU L 244 del 29.9.2000, pag. 1.

ALLEGATO III


REQUISITI TECNICI DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 3

1. Siti di stoccaggio anche temporaneo dei RAEE prima del trattamento (fatti salvi i requisiti della direttiva 1999/31/CE):
 - Superfici impermeabili per determinate zone con centri di raccolta degli spandimenti e, ove opportuno, decantatori e detersivi-sgrassanti,
 - Copertura resistente alle intemperie per determinate zone.
 2. Siti di trattamento dei RAEE:
 - Bilance per misurare il peso dei rifiuti trattati,
 - Superfici impermeabili e copertura resistente alle intemperie per determinate zone con centri di raccolta degli spandimenti e, ove opportuno, decantatori e detersivi-sgrassanti,
 - Stoccaggio adeguato per i pezzi smontati,
 - Container adeguati per lo stoccaggio di pile, condensatori contenenti PCB/PCT e altri rifiuti pericolosi come i residui radioattivi,
 - Apparecchiature per il trattamento dell'acqua, in conformità della regolamentazione in materia sanitaria e ambientale.
-

ALLEGATO IV

SIMBOLO PER LA MARCATURA DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

Il simbolo che indica la raccolta separata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche è un contenitore di spazzatura mobile barrato come indicato sotto: il simbolo è stampato in modo visibile, leggibile e indelebile.



MOTIVAZIONI DEL CONSIGLIO

I. INTRODUZIONE

1. La Commissione ha trasmesso al Consiglio, il 28 luglio 2000, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ⁽¹⁾, basata sull'articolo 175, paragrafo 1, del trattato CE.
2. Il Parlamento europeo ha reso il suo parere ⁽²⁾ in prima lettura il 15 maggio 2001.

Il Comitato economico e sociale ha reso il suo parere ⁽³⁾ il 29 novembre 2000, mentre il Comitato delle regioni lo ha fatto a sua volta ⁽⁴⁾ il 14 febbraio 2001.
3. Alla luce dei suddetti pareri, la Commissione ha trasmesso al Consiglio, il 7 giugno 2001, la sua proposta modificata ⁽⁵⁾.
4. Il Consiglio ha definito, il 4 dicembre 2001, la sua posizione comune conformemente all'articolo 251, paragrafo 2, del trattato.

II. OBIETTIVO

La direttiva persegue l'obiettivo di impedire la generazione di RAEE e, se ciò non è possibile, di reimpiegare, riciclare e/o recuperare tali apparecchiature per ridurre lo smaltimento. A tale scopo, essa mira a coinvolgere tutti gli operatori che intervengono nel corso dell'esistenza di un'apparecchiatura elettrica o elettronica, quali produttori, distributori e consumatori. Le misure proposte riguardano la gestione dei RAEE e abbracciano una serie di disposizioni che dovrebbero garantire tra l'altro l'istituzione di:

- sistemi di raccolta separata per permettere almeno ai consumatori di restituire i RAEE gratuitamente e in punti di raccolta di facile accesso,
- sistemi di trattamento per consentire alle strutture autorizzate a tale scopo di potere, per esempio, smontare i RAEE conformemente a talune norme minime stabilite finalizzate al reimpiego e al riciclo di componenti o interi apparecchi, o al recupero e/o reimpiego e riciclo di RAEE secondo obiettivi stabiliti; per permettere agli stabilimenti o imprese che effettuano operazioni di riciclo di ottenere materiali in quantità sufficiente per produrre su vasta scala ed essere economicamente validi si è fissato un obiettivo di raccolta «elastico» con la possibilità che il trattamento si effettui fuori dello Stato membro generatore,
- sistemi di finanziamenti collettivi o individuali in base alla responsabilità del produttore, compreso il finanziamento dei rifiuti storici; tali sistemi mirano inoltre a incoraggiare i produttori ad adattare la concezione dei loro prodotti a criteri di sana gestione dei rifiuti nel rispetto dell'ambiente.

Per conseguire percentuali elevate di raccolta e possibilmente il totale reimpiego/ricupero dei RAEE, i consumatori devono essere informati circa il loro ruolo ai fini dell'efficacia di tali sistemi (per esempio attraverso una pertinente etichettatura dei prodotti in questione), mentre i produttori sono tenuti a scambiare informazioni con le strutture di trattamento (riguardanti per esempio il posizionamento delle sostanze pericolose nei loro prodotti).

⁽¹⁾ GU C 365 E del 19.12.2000, pag. 184.

⁽²⁾ GU C 34 E del 7.2.2002, pag. 136.

⁽³⁾ GU C 116 del 20.4.2001, pag. 38.

⁽⁴⁾ GU C 148 del 18.5.2001, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU C 240 E del 28.8.2001, pag. 298.

III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

La posizione comune del Consiglio, pur attenendosi in generale all'approccio proposto dalla Commissione, ha modificato o aggiunto una serie di disposizioni per renderle più rigorose, chiare o applicabili.

A. PROPOSTA MODIFICATA DELLA COMMISSIONE

1. Il Consiglio ha adottato interamente o in parte e in qualche caso in linea di principio un gran numero di *emendamenti del Parlamento europeo accolti dalla Commissione*:
 - *emendamento 3* (leggermente riformulato) nel considerando 9,
 - *emendamento 4* (seconda parte riguardante chiunque entri in contatto con i RAEE) nel considerando 10,
 - *emendamento 6* (seconda parte) nel considerando 11,
 - *emendamento 11* (in parte) nel considerando 14,
 - *emendamento 16* (leggermente riformulato) nel considerando 17,
 - *emendamento 17* rispecchiato nello spirito nel considerando 17 alla fine (contributo visibile),
 - *emendamento 19* (leggermente riformulato) nel considerando 19,
 - *emendamento 21* (in parte) nel considerando 20,
 - *emendamento 22* nell'articolo 1,
 - *emendamento 24* nell'articolo 2,
 - *emendamento 28* (struttura e prima parte) nell'articolo 3, lettera i), ed *emendamento 29* (sua struttura),
 - *emendamento 35* (trenta mesi) nell'articolo 4, paragrafo 1, mentre il principio del paragrafo 2, secondo comma, si trova rispecchiato nell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), secondo comma,
 - *emendamento 36* (riformulato e facoltativo) nell'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma,
 - *emendamenti 37 e 76* (in parte) nell'articolo 5, paragrafi 1 e 5, secondo comma,
 - *emendamento 38* (in parte riformulato, in parte nello spirito) rispettivamente nel paragrafo 2 e nel paragrafo 1 dell'articolo 6,
 - *emendamento 39* (in parte): inclusione delle categorie 9 e 10 negli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 2,
 - *emendamento 41* (in parte) nell'articolo 6, paragrafo 3,
 - *emendamento 42* (riformulato) in parte nell'articolo 6, paragrafo 4, in parte nell'articolo 15, paragrafo 6,
 - *emendamento 44* (trenta mesi) nell'articolo 7, paragrafo 1 e (facoltà di includere contributi dei produttori) nel considerando 12 alla fine,

- *emendamento 46* (parte terza riguardante i rifiuti storici — in maniera implicita) nell'articolo 7, paragrafo 3, e (quarta parte riguardante il contributo visibile — in maniera implicita) nel considerando 17 alla fine,
 - *emendamento 51* (in parte) nell'articolo 9, paragrafo 2,
 - *emendamento 52* (riguardante il lasso di tempo per la marcatura) nell'articolo 9, paragrafo 3, ma 24 mesi anziché 30 mesi,
 - *emendamento 85* (in parte, ma con un calendario di tre anni per la trasmissione delle informazioni) nell'articolo 11,
 - *emendamento 58* incorporato nell'articolo 11,
 - *emendamento 59* incorporato nell'articolo 12,
 - *emendamento 61* nell'articolo 14,
 - *emendamento 62* nell'articolo 15, paragrafo 1,
 - *emendamento 63* nell'articolo 16,
 - *emendamento 66* nell'allegato IA, punto 7,
 - *emendamenti 70 e 86* (in parte) nell'allegato II (eccettuati piombo, cromo esavalente, bifenili polibromurati PBB e/o etere di difenile polibromurato PBDE e cadmio),
 - *emendamento 71* (in parte) nell'allegato II (senza il riferimento al potenziale globale di riscaldamento),
 - *emendamento 100* (in parte, vale a dire i primi due trattini) nell'allegato III, punto 1.
2. Il Consiglio ha inoltre inserito nella sua posizione comune una serie di altri emendamenti del Parlamento europeo che *non erano stati accolti nella proposta modificata della Commissione*.

Si tratta:

- *dell'emendamento 1* («criteri essenziali a livello comunitario») nel considerando 8,
- *dell'emendamento 76* (altre tecnologie ai fini del trattamento selettivo) nell'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma,
- *degli emendamenti 82 e 87* (priorità da accordare al reimpiego di interi apparecchi) nel considerando 15,
- *degli emendamenti 98 e 89* (talune voci) nell'allegato II, punto 1,
- *dell'emendamento 73* (circa l'impatto ambientale del trattamento selettivo) implicito nell'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma,
- *dell'emendamento 68* (considerando gli esempi elencati nell'allegato I B, punto 1) il Consiglio ha fatto un elenco quanto più completo possibile per il momento.

B. PRINCIPALI INNOVAZIONI INTRODOTTE DAL CONSIGLIO

- *Considerando 4* — il riferimento alla risoluzione del Consiglio sulla strategia comunitaria per la gestione dei rifiuti sottolinea l'importanza del reimpiego e del recupero dei materiali,

- *articolo 2:*
 - *paragrafo 3* — esclusione dall'ambito di applicazione delle apparecchiature connesse con la sicurezza degli Stati membri e dei prodotti destinati a fini militari,
 - *paragrafo 4* — facoltà di esonerare per un periodo limitato le PMI,
- *articolo 4:*
 - *paragrafo 1, lettera a)*
 - i sistemi di resa dovrebbero essere almeno gratuiti,
 - *paragrafo 1, lettera b)*
 - modalità eventuali per i distributori,
 - alternativa temporanea di sistemi di resa gratuiti,
 - *paragrafo 3* — disposizioni speciali per interi apparecchi che possono essere reimpiegati,
 - *paragrafo 4* — fissazione di obiettivi obbligatori per tutti i RAEE contemplati dalla direttiva mediante una nuova proposta della Commissione,
- *articolo 5:*
 - *paragrafo 1*
 - trattamento dei RAEE da parte dei produttori o di terzi che agiscono a nome loro,
 - possibilità di stabilire norme minime di qualità per il trattamento dei RAEE,
 - *paragrafo 5* — possibilità per gli Stati membri di opporsi, a determinate condizioni, a talune spedizioni,
- *articolo 6:*
 - *paragrafo 2* — estensione della data per facilitare generalmente l'applicazione della disposizione,
 - *paragrafo 4* — fissazione di obiettivi per il reimpiego di apparecchiature intere, se del caso, nonché per i prodotti rientranti nella categoria 8 (allegati IA e IB) su proposta della Commissione,
- *articolo 7:*
 - *paragrafo 1* — inserimento della parola «almeno» per sottolineare la responsabilità dei produttori,
 - *paragrafo 3* — contributi appropriati al finanziamento dei costi dei rifiuti storici,
 - *paragrafo 4* — prescrizione relativa al finanziamento della gestione dei RAEE provenienti da produttori non più presenti sul mercato o che non è più possibile identificare,
 - *paragrafo 5* — prescrizioni per i produttori che forniscono apparecchiature elettriche o elettroniche servendosi della comunicazione a distanza,

- *articolo 8* — chiarimento circa le modalità di finanziamento dei RAEE provenienti da utenti diversi dai nuclei domestici nonché prescrizioni per i rifiuti storici,
- *articolo 9, paragrafo 4* — possibilità di modalità alternative di fornire istruzioni per gli utenti,
- *articolo 10* — informazioni anche sui componenti e materiali delle AEE,
- *articolo 11, paragrafo 1* — prescrizioni suppletive per le forniture di AEE mediante comunicazione a distanza e adeguato scambio di informazioni in particolare per quanto riguarda le operazioni di trattamento,
- *articolo 12* — delega suppletiva di poteri al comitato per adattamento dell'articolo 6, paragrafo 3, e dell'allegato I B (per quest'ultimo si tratta in particolare dei prodotti specifici),
- *articolo 15*:
 - *paragrafo 3* — possibilità di recepire una serie di disposizioni mediante accordi tra autorità competenti e settori economici,
 - *paragrafo 4* — possibilità per la Grecia e l'Irlanda di prorogare al massimo di 2 anni gli obiettivi di raccolta e recupero,
 - *paragrafo 5* — obbligo per la Commissione di presentare una relazione sull'applicazione della direttiva,
- *allegato I B* — in generale tutte le categorie sono state completate nei limiti delle possibilità attuali; tuttavia la categoria 6 esclude gli utensili industriali fissi di grandi dimensioni mentre la categoria 5 esclude i lampadari delle abitazioni e le lampade a incandescenza, l'inclusione di quest'ultima è da riesaminare eventualmente con procedura del comitato,
- *allegato II, punto 4* — valutazione con carattere prioritario e con procedura del comitato di talune voci di questo allegato.

La Commissione ha accettato la posizione comune definita dal Consiglio.

POSIZIONE COMUNE (CE) N. 21/2002**definita dal Consiglio il 6 dicembre 2001**

in vista dell'adozione della direttiva 2002/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ... , recante ventiquattresima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (penta-bromodifenil etere)

(2002/C 110 E/02)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 14 del trattato dev'essere instaurato uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali.

(2) I rischi per l'ambiente presentati dal pentabromodifenil etere (pentaBDE) sono stati valutati in base al regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti ⁽⁴⁾. La valutazione dei rischi ha individuato la necessità di ridurre i rischi che il pentaBDE presenta per l'ambiente. Nel parere del 4 febbraio 2000 il Comitato scientifico della tossicità, dell'ecotossicità e dell'ambiente (CSTEE) ha confermato le conclusioni della valutazione del pentaBDE e ha ribadito la necessità di ridurre i rischi al fine di proteggere l'ambiente. Nel parere del 19 giugno 2000 il CSTEE ha inoltre confermato l'inquietudine circa l'esposizione al pentaBDE dei bambini allattati al seno ed il fatto che i crescenti livelli di pentaBDE nel latte materno potrebbero essere riconducibili ad un impiego non ancora identificato.

(3) Nell'ambito del regolamento (CEE) n. 793/93 la Commissione ha adottato una raccomandazione relativa ad una

⁽¹⁾ GU C 154 E del 29.5.2001, pag. 112.

⁽²⁾ GU C 193 del 10.7.2001, pag. 27.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 6 settembre 2001 (GU C 72 E del 21.3.2002, pag. 228), posizione comune del Consiglio del 6 dicembre 2001 e decisione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1.

strategia di riduzione dei rischi presentati dal pentaBDE, la quale prevede restrizioni alla commercializzazione ed all'impiego di pentaBDE al fine di controllare i rischi per l'ambiente. La Commissione ha inoltre raccomandato che ogni futuro provvedimento prenda in considerazione gli aspetti relativi al rischio d'esposizione dei neonati tramite il latte materno.

(4) Al fine di proteggere la salute e l'ambiente, l'immissione sul mercato e l'uso del pentaBDE e l'immissione sul mercato di articoli contenenti pentaBDE dovrebbero essere vietati.

(5) Gli eteri di difenile tecnici disponibili in commercio sono miscele e contengono molecole con un numero variabile di atomi di bromo. L'ottabromodifenil etere (octaBDE) tecnico contiene pentaBDE, oltre ad octaBDE ed eptaBDE. Al fine di proteggere la salute umana e l'ambiente, l'uso di octaBDE contenente più dello 0,1 % di pentaBDE non potrà più essere ammesso dal momento che l'uso di pentaBDE sarà vietato.

(6) La presenza di pentaBDE in concentrazioni superiori allo 0,1 % può essere identificata per mezzo di tecniche analitiche quali la GC-MS (gascromatografia/spettrometria di massa). Tali tecniche sono in grado di distinguere tra l'octaBDE ed il pentaBDE tecnici.

(7) La presente direttiva lascia impregiudicata la normativa comunitaria in materia di prescrizioni minime per la tutela dei lavoratori, stabilita nella direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro ⁽⁵⁾, e nelle singole direttive basate su quest'ultima, in particolare la direttiva 90/394/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) ⁽⁶⁾, e la direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) ⁽⁷⁾,

⁽⁵⁾ GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 196 del 26.7.1990, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/38/CE (GU L 138 dell'1.6.1999, pag. 66).

⁽⁷⁾ GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 76/769/CEE è modificato conformemente a quanto stabilito nell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro ... (*). Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal ... (**).

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione

ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ...

Per il Parlamento europeo

La Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente

(*) Dodici mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

(**) Diciotto mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

ALLEGATO

All'allegato I della direttiva 76/769/CEE è aggiunto il seguente punto [XX]:

«[XX] difenil etere, derivato pentabromato $C_{12}H_5Br_5O$	<ol style="list-style-type: none">1. Non può essere immesso sul mercato o utilizzato come sostanza o come componente di sostanze o di preparati in concentrazioni superiori allo 0,1 % in massa.2. Non possono essere immessi sul mercato articoli contenenti tale sostanza, o parti nelle quali se ne fa uso in funzione di ritardante di fiamma, in concentrazioni superiori allo 0,1 % in massa.»
--	---

MOTIVAZIONI DEL CONSIGLIO

I. INTRODUZIONE

1. Il 15 gennaio 2001 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva basata sull'articolo 95 del trattato, relativa alle restrizioni in materia d'immissione sul mercato e uso di talune sostanze e preparati pericolosi (pentabromodifenil etere) ⁽¹⁾.
2. Il Parlamento europeo ha formulato il suo parere in prima lettura il 6 settembre 2001 ⁽²⁾.
3. Il Comitato economico e sociale ha formulato il suo parere il 25 aprile 2001 ⁽³⁾.
4. Il 6 dicembre 2001 il Consiglio ha adottato una posizione comune in conformità dell'articolo 251 del trattato.

II. OBIETTIVO

La proposta della Commissione vieta l'uso e l'immissione sul mercato di articoli contenenti il pentabromodifenil etere (pentaBDE).

III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

1. La proposta è all'esame del Consiglio dall'inizio del 2001. La posizione comune del Consiglio corrisponde in generale alla proposta modificata della Commissione.

Il Consiglio ha integrato un emendamento proposto dal Parlamento europeo ed ha inserito, in parte, un altro emendamento.

2. Il Consiglio si è compiaciuto dell'*emendamento 5* che sopprime la deroga per l'ottabromodifenil etere (octaBDE) contenente meno del 5 % di pentaBDE.
3. Il Consiglio ha integrato la parte dell'*emendamento 2* che stabilisce che l'octaBDE contenente più dello 0,1 % di pentaBDE non potrà più essere ammesso dal momento che l'uso del pentaBDE sarà vietato.
4. Il Consiglio non ritiene opportuno esaminare un'estensione del campo di applicazione della direttiva all'ottabromodifenil etere (octaBDE) e al decabromodifenil etere (deca BDE) prima che la valutazione dei rischi sia stata completata. Di conseguenza il Consiglio non ha accolto gli *emendamenti 1, 3, 6, 15, 16* né parte dell'*emendamento 2*.
5. Il Consiglio ha respinto parimenti l'*emendamento 4* concernente le procedure di valutazione e di controllo dei rischi, perché il Consiglio ritiene che tale emendamento esuli dal campo di applicazione della direttiva.

IV. CONCLUSIONI

Con l'integrazione degli emendamenti del Parlamento europeo che rafforzano le disposizioni sul pentaBDE, il Consiglio ritiene di aver trovato una soluzione equilibrata che, da una parte, prende in considerazione la procedura di valutazione dei rischi e dall'altra garantisce un livello elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente.

⁽¹⁾ GU C 154 E del 29.5.2001, pag. 112.

⁽²⁾ GU C 75 E del 21.3.2002, pag. 288.

⁽³⁾ GU C 193 del 10.7.2001, pag. 27.

POSIZIONE COMUNE (CE) N. 22/2002**definita dal Consiglio il 6 dicembre 2001****in vista dell'adozione della decisione n. .../2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ... , che stabilisce un programma di azione comunitario per la promozione delle organizzazioni non governative attive principalmente nel campo della protezione ambientale**

(2002/C 110 E/03)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il trattato prevede lo sviluppo e l'attuazione di una politica ambientale comunitaria e stabilisce gli obiettivi e i principi che devono ispirare tale politica.
- (2) Il programma di azione introdotto dalla decisione 97/872/CE del Consiglio, del 16 dicembre 1997, concernente un programma di azione comunitario per la promozione delle organizzazioni non governative attive principalmente nel campo della protezione ambientale ⁽⁴⁾ termina il 31 dicembre 2001. Il programma è stato valutato dalla Commissione e dai beneficiari, attuali e precedenti, che si sono dichiarati molto favorevoli a una sua continuazione o revisione.
- (3) Il sesto programma di azione per l'ambiente ⁽⁵⁾ riconosce la necessità di dare maggiore potere ai cittadini e le misure proposte prevedono un dialogo ampio e approfondito con i soggetti interessati della politica ambientale. Per consentire alle organizzazioni non governative (in prosie-

guo denominate «ONG») di partecipare a questo dialogo, il sesto programma per l'ambiente prevede la necessità di un sostegno adeguato, compreso un finanziamento comunitario alle ONG.

- (4) Le ONG attive nel campo della protezione ambientale hanno già dimostrato di poter contribuire alla politica ambientale della Comunità, quale stabilita all'articolo 174 del trattato, attraverso una partecipazione attiva a concrete misure di protezione ambientale e attività di sensibilizzazione alla necessità di tutelare l'ambiente in un'ottica di sviluppo sostenibile. Possono partecipare a questo programma anche le ONG attive nel campo della protezione degli animali, a condizione che tali attività siano volte al raggiungimento di obiettivi di protezione dell'ambiente.
- (5) Le ONG sono essenziali per coordinare e convogliare verso la Commissione l'informazione e le opinioni sulle prospettive nuove ed emergenti, ad esempio in materia di protezione della natura e problemi ambientali transfrontalieri, che non sono, ad esempio o non possono essere, pienamente trattati a livello degli Stati membri o a livello inferiore. Le ONG sono ben informate sulle preoccupazioni del pubblico in materia ambientale e possono quindi promuovere queste opinioni e riferirle alla Commissione.
- (6) Le ONG ambientali partecipano a gruppi di esperti e a comitati di preparazione e attuazione delle istituzioni comunitarie, apportando un contributo importante alle politiche, ai programmi e alle iniziative della Comunità e al necessario equilibrio di interessi tra i vari soggetti in campo ambientale, tra cui industria/commercio, sindacati e gruppi di consumatori.
- (7) Si dovrebbero promuovere le ONG capaci di stimolare uno scambio su prospettive, problemi e possibili soluzioni e diporre in essere attività significative riguardo a problemi ambientali con una dimensione comunitaria, con la partecipazione di soggetti interessati a livello nazionale, regionale e locale. Saranno pertanto prese in considerazione soltanto le ONG e le reti di ONG attive a livello europeo.
- (8) L'espansione geografica del programma è necessaria per includere le ONG dei paesi candidati all'adesione, considerata la loro importanza per ottenere l'accettazione pubblica dell'«acquis» ambientale e rafforzarne l'attuazione.

⁽¹⁾ GU C 270 E del 25.9.2001, pag. 125.⁽²⁾ GU C 36 dell'8.2.2002, pag. 108.⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 23 ottobre 2001 (GU C 112 E del 9.5.2002, pag. 100), posizione comune del Consiglio del 6 dicembre 2001 e decisione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).⁽⁴⁾ GU L 354 del 30.12.1997, pag. 25.⁽⁵⁾ GU C ...

- (9) Alla luce dell'esperienza acquisita nei primi tre anni di attuazione della presente decisione, dovrebbe essere effettuata una valutazione del funzionamento del programma per deciderne la continuazione.
- (10) Gli stanziamenti annuali sono stabiliti dall'autorità di bilancio nel quadro della procedura di bilancio.
- (11) La presente decisione stabilisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio, nel quadro della procedura di bilancio annuale, il riferimento principale, ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e sul miglioramento della procedura di bilancio ⁽¹⁾,

(base di membri) ed attività che coprano almeno tre paesi europei. Tuttavia, è accettabile la presenza in due paesi europei, purché l'obiettivo primario delle attività sia sostenere lo sviluppo e l'attuazione della politica ambientale comunitaria, come descritto nell'articolo 1, paragrafi 2 e 3;

- c) le sue attività devono soddisfare in particolare i principi inerenti al sesto programma di azione per l'ambiente ed essere in linea con le aree prioritarie individuate all'articolo 5;
- d) deve essere legalmente costituita da più di due anni e i suoi conti annuali devono essere stati certificati da un revisore ufficiale per i due anni precedenti. In caso di circostanze eccezionali, la Commissione può concedere una deroga a tali due requisiti a patto che ciò non comprometta la tutela degli interessi finanziari della Comunità.

DECIDONO:

Articolo 1

1. È istituito un programma di azione comunitario che promuove le organizzazioni non governative (ONG) attive principalmente nel campo della protezione ambientale.

2. L'obiettivo generale del programma è la promozione delle ONG attive principalmente nel campo della protezione e del miglioramento ambientali a livello europeo. Tali attività dovrebbero comportare il contributo, o la capacità di contribuire, allo sviluppo e all'attuazione della politica e della legislazione ambientale comunitaria nelle varie regioni dell'Europa.

3. Il programma promuove anche la partecipazione sistematica delle ONG in tutte le fasi del processo decisionale della Comunità in materia ambientale, garantendone l'adeguata rappresentanza alle riunioni di consultazione dei soggetti interessati e alle audizioni pubbliche. Il programma contribuisce inoltre al rafforzamento di piccole associazioni regionali o locali impegnate nell'applicazione dell'acquis comunitario in materia di ambiente e sviluppo sostenibile nel contesto in cui operano.

Articolo 2

Per ottenere una sovvenzione, una ONG deve presentare le seguenti caratteristiche ed essere conforme all'allegato:

- a) deve essere un'entità giuridica indipendente senza fini di lucro, attiva principalmente nel settore della protezione e del miglioramento ambientale, con finalità ecologiche al servizio della collettività e in un'ottica di sviluppo sostenibile;
- b) deve essere attiva a livello europeo, a titolo individuale o attraverso varie associazioni coordinate, con una struttura

Articolo 3

Il programma è aperto alla partecipazione di ONG europee stabilite:

- a) negli Stati membri;
- b) nei paesi associati all'adesione ⁽²⁾, conformemente alle condizioni stabilite nei rispettivi accordi europei, nei loro protocolli addizionali e nelle decisioni dei rispettivi consigli di associazione;
- c) a Cipro, a Malta o in Turchia, conformemente alle condizioni e procedure che saranno convenute con questi paesi; o
- d) nei paesi balcanici che fanno parte del processo di stabilizzazione e associazione per i paesi dell'Europa sudorientale ⁽³⁾, conformemente alle condizioni e procedure che saranno convenute con questi paesi.

Articolo 4

1. La Commissione pubblica un invito a presentare proposte nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, concernente le sovvenzioni per l'anno civile successivo, entro il 30 settembre di ogni anno. Inoltre la Commissione impiega altri strumenti appropriati disponibili, inclusi i mezzi elettronici, per far sì che il programma sia noto a potenziali beneficiari.

2. L'invito a presentare proposte comprende un pacchetto informativo e stabilisce i criteri di ammissibilità, selezione e assegnazione (incluse precisazioni sul sistema di ponderazione proposto) e la procedura di presentazione delle domande, valutazione e approvazione.

⁽²⁾ Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacchia e Slovenia.

⁽³⁾ Ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Albania, Repubblica federale di Jugoslavia, Bosnia-Erzegovina e Croazia.

⁽¹⁾ GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

3. Dopo la valutazione delle proposte la Commissione decide, entro il 31 dicembre di ciascun anno, tranne eventuali ritardi nell'adozione del bilancio comunitario, quali organizzazioni riceveranno il finanziamento nell'anno successivo. La decisione dà luogo ad un accordo tra la Commissione e il beneficiario in cui sono stabiliti l'importo massimo della sovvenzione, le modalità di pagamento, le misure di controllo e monitoraggio e gli obiettivi da raggiungere con la sovvenzione. I pagamenti sono effettuati immediatamente.

Articolo 5

1. Considerata l'importanza dello sviluppo sostenibile e della salute e della qualità della vita dei cittadini europei, il sostegno a titolo del presente programma è mirato in particolare alle aree prioritarie del sesto programma di azione in materia di ambiente, raggruppate come segue sotto quattro voci principali:

- a) limitare il cambiamento climatico;
- b) natura e biodiversità — proteggere una risorsa senza eguali;
- c) salute e ambiente;
- d) garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali e dei rifiuti.

Il sesto programma di azione in materia di ambiente sarà oggetto di una revisione nel quarto anno di applicazione e sarà eventualmente aggiornato e modificato per tener conto di nuovi sviluppi e nuove informazioni.

Oltre alle aree sopra citate, sono anche considerati prioritari l'educazione ambientale e l'attuazione e il controllo della legislazione ambientale comunitaria.

2. La procedura di selezione ed assegnazione si svolge in quattro tappe, come illustrato nella parte A dell'allegato.

Articolo 6

1. Una sovvenzione non supera il 70 % delle spese medie annue ammissibili dell'organizzazione candidata, verificate nei due anni precedenti, nel caso di ONG basate nella Comunità, o l'80 % nel caso di ONG basate nei paesi candidati all'adesione e nei paesi balcanici, e non supera l'80 % delle spese ammissibili dell'organizzazione candidata per l'anno in corso.

L'importo è determinato annualmente secondo un sistema fisso di ponderazione che tiene conto dei risultati della valutazione

di cui all'articolo 5 e alla parte A dell'allegato e dei principi indicati nella parte C dell'allegato.

2. Un beneficiario ai sensi del presente programma è libero di usare la sovvenzione per coprire le sue spese ammissibili come ritiene opportuno, nel corso dell'anno oggetto di finanziamento. Sono considerate ammissibili tutte le spese a carico del beneficiario durante l'anno della sovvenzione, ad eccezione di quelle specificate nella parte D, sezione 2, dell'allegato. Il beneficiario può anche destinare fondi a partner od organizzazioni aderenti, in conformità di quanto specificato nel programma di lavoro approvato.

3. L'importo della sovvenzione diventa definitivo soltanto quando la dichiarazione finanziaria verificata è stata accettata dalla Commissione, con la garanzia che i finanziamenti comunitari sono stati utilizzati conformemente alle disposizioni pertinenti contenute nel regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 ⁽¹⁾.

Il pagamento finale è ridotto in conseguenza se il totale delle sovvenzioni comunitarie derivante da questo e da altri programmi supera l'80 % delle spese ammissibili verificate del beneficiario per l'anno.

4. Inoltre se la dichiarazione finanziaria verificata dell'anno della sovvenzione mostra che le entrate totali del beneficiario, a parte le entrate regolarmente accantonate per le spese non ammissibili, superano le spese ammissibili, il pagamento finale è ridotto oppure, se necessario, l'importo in eccesso è recuperato in conseguenza. Conformemente all'articolo 256 del trattato, gli ordini di riscossione costituiscono titolo esecutivo.

5. Per garantire l'efficacia delle sovvenzioni alle ONG ambientali, la Commissione prende le misure necessarie per verificare che un'organizzazione selezionata continui a soddisfare i requisiti per l'assegnazione della sovvenzione durante tutto l'anno della sovvenzione. Sono in particolare introdotti un regime sistematico per monitorare le prestazioni dei beneficiari durante l'anno della sovvenzione e una valutazione ex post delle prestazioni.

6. La Commissione comunica alle ONG escluse i motivi per cui esse non rispondono ai requisiti, fornendo informazioni sufficienti a consentire loro di identificare le necessità di riforma prima di presentare nuove domande.

Articolo 7

1. Il presente programma comincia il 1° gennaio 2002 e termina il 31 dicembre 2006.

⁽¹⁾ GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 762/2000 (GU L 111 del 20.4.2001, pag. 1).

2. La dotazione finanziaria per l'esecuzione del presente programma per il periodo 2002-2006 è pari a 32 milioni di EUR.

3. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

Articolo 8

1. Per tutelare gli interessi finanziari della Comunità rispetto a frodi e altre irregolarità, la Commissione può effettuare controlli ad hoc ed ispezioni nell'ambito del presente programma, conformemente al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio ⁽¹⁾. Ove opportuno l'Ufficio europeo antifrode (OLAF) svolge indagini che sono disciplinate dal regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.

2. Il beneficiario della sovvenzione tiene a disposizione della Commissione, per un periodo di cinque anni dopo l'ultimo pagamento, tutta la documentazione di riferimento, tra cui il bilancio certificato, concernente la spesa incorsa nell'anno della sovvenzione. Il beneficiario della sovvenzione provvede affinché, se del caso, la documentazione di riferimento in possesso dei partner o membri sia a disposizione della Commissione.

Articolo 9

1. Il mancato raggiungimento dei risultati previsti, quale risulta dalle relazioni obbligatorie, può comportare l'inammissibilità al finanziamento nell'ambito del presente programma per l'anno successivo. Il mancato raggiungimento dei risultati ripetuto per due anni successivi ha come conseguenza l'inammissibilità per gli anni restanti del programma.

2. Se una ONG diventa oggetto di un ordine di riscossione della Commissione a causa di irregolarità intenzionali, irregolarità dovute a negligenza o frode, essa è automaticamente esclusa dal finanziamento per gli anni restanti del programma.

3. Se la Commissione scopre irregolarità, cattiva gestione o frodi in relazione ad una sovvenzione, tramite audit o controlli ad hoc, al beneficiario sono applicate una o più delle seguenti misure amministrative e sanzioni, proporzionalmente alla gravità del caso (e con il diritto di impugnare la decisione):

- a) annullamento della sovvenzione;
- b) pagamento di una multa fino al 50 % dell'importo dell'ordine di riscossione;
- c) esclusione da altri possibili finanziamenti comunitari per gli anni restanti del programma;

d) esclusione dai pertinenti meccanismi di dialogo della Commissione, per gli anni restanti del programma.

Articolo 10

Un elenco dei beneficiari che saranno finanziati nell'ambito del presente programma, con indicazione dell'importo assegnato, è pubblicato ogni anno nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 11

Entro il 30 aprile di ogni anno, la Commissione presenta una relazione agli Stati membri e al Parlamento europeo sulla procedura di assegnazione di sovvenzioni per l'anno in corso, nonché sui risultati delle sovvenzioni concesse per l'anno precedente. La relazione contiene l'esposizione della metodologia utilizzata dalla Commissione per selezionare i beneficiari nell'anno in corso. La Commissione indice, entro il 30 giugno di ogni anno, una riunione cui partecipano le parti interessate allo scopo di discutere la relazione.

Al più tardi il 31 dicembre 2004, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sul raggiungimento degli obiettivi del presente programma durante i primi tre anni corredata, se opportuno, da proposte di adeguamenti nell'ottica di continuare o meno il programma. Questa relazione è basata sulle relazioni concernenti le prestazioni dei beneficiari e valuta, in particolare, la loro efficacia a contribuire agli obiettivi enunciati nell'articolo 1 e nell'allegato.

Il Parlamento europeo e il Consiglio, conformemente al trattato, decidono sulla continuazione del programma a decorrere dal 1° gennaio 2007. Prima di presentare proposte a tal fine, la Commissione svolge una valutazione esterna dei risultati conseguiti dal programma.

Articolo 12

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a . . .

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente

⁽¹⁾ GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

⁽²⁾ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

ALLEGATO

A. LE QUATTRO TAPPE DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE ED ASSEGNAZIONE

1. Eliminazione delle domande non conformi ai requisiti tecnici/amministrativi di richiesta di finanziamento nell'ambito del presente programma. In particolare, non sono ammissibili al presente programma domande incomplete o insufficientemente dettagliate, o domande non completate secondo le istruzioni del modulo di domanda o che sono state presentate dopo la scadenza stabilita.
2. Eliminazione delle domande non conformi ai requisiti di ammissibilità indicati agli articoli 2 e 3.
3. Valutazione comparativa delle restanti domande ammissibili rispetto ai criteri seguenti, ulteriormente specificati nella parte B seguente:
 - a) rispondenza della candidatura, e più in particolare del programma di lavoro proposto, agli obiettivi del programma descritti all'articolo 1 e alle priorità del programma descritte all'articolo 5;
 - b) gestione e qualità del prodotto;
 - c) raggio di azione, efficacia, efficienza.Ad ogni candidato sarà assegnato un punteggio comparativo.
4. Determinazione del gruppo di domande che entreranno nella procedura di assegnazione, conservando soltanto quelle che hanno ottenuto punteggi superiori a soglie stabilite dalla Commissione.

B. CRITERI DI VALUTAZIONE DEI CANDIDATI

I candidati che hanno superato le due prime fasi di selezione di cui alla parte A sono esaminati in relazione ai criteri seguenti.

1. Rispondenza della domanda agli obiettivi del programma

La domanda, compreso il programma di lavoro proposto, sarà valutata con riferimento alle seguenti caratteristiche del candidato:

- a) pertinenza politica (in relazione a: sesto programma di azione per l'ambiente, nuova governance europea, sviluppo sostenibile, allargamento, stabilizzazione e processo di associazione dei paesi dell'Europa sud-orientale, sviluppo della partnership euromediterranea, integrazione e parità di genere);
- b) pertinenza e impatto potenziale della partecipazione all'elaborazione e all'attuazione della politica ambientale della Comunità;
- c) capacità di farsi interprete delle preoccupazioni del pubblico in diverse regioni d'Europa e di presentare idee e proposte per la soluzione di problemi ambientali;
- d) pertinenza nelle azioni di sensibilizzazione all'ambiente e di potenziamento della conoscenze, in generale e in relazione alle politiche ambientali della Comunità;
- e) capacità di sviluppare reti tra organizzazioni degli Stati membri e organizzazioni dei paesi candidati all'adesione, incoraggiare la cooperazione con organizzazioni del settore pubblico e privato, attrarre cofinanziamenti da fonti esterne.

Per ciascuna delle caratteristiche di cui sopra, è esaminata la capacità del candidato a svolgere i ruoli ONG associati indicati negli esempi riportati nella parte D.

2. Gestione e qualità del prodotto

Le caratteristiche da valutare comprendono:

- a) struttura organizzativa, dotazione adeguata di personale e gestione delle risorse umane;

- b) processo decisionale interno, relazioni con i membri, inclusi gli accordi per assicurare l'adesione dei membri agli sviluppi politici e alle dichiarazioni politiche;
- c) approccio strategico, orientamento sugli obiettivi e prassi di pianificazione;
- d) amministrazione, controllo di bilancio e gestione finanziaria;
- e) modalità di relazione (a livello interno ed esterno);
- f) autovalutazione e controllo di qualità, feedback di esperienza (apprendimento);
- g) competenza tecnica/scientifica.

3. Raggio di azione, efficacia, efficienza

Le caratteristiche da valutare comprendono:

- a) visibilità generale dell'organizzazione e delle sue attività;
- b) relazioni esterne e efficacia (con altri soggetti che trattano l'ambiente come autorità locali e regionali, imprese e industrie, gruppi di consumatori, sindacati, altre ONG e il pubblico in generale).

C. DETERMINAZIONE DELLE SOVVENZIONI

La sovvenzione è calcolata sulla base del totale delle spese ammissibili del candidato previste per l'anno di sovvenzione, tenendo espressamente conto delle sue spese medie verificate nei due anni precedenti e secondo i principi seguenti:

1. A parità di tutti gli altri parametri, l'importo della sovvenzione per le ONG con volumi maggiori di attività pertinenti (misurate in base al valore medio delle loro spese annuali verificate dei due anni precedenti e al totale delle spese ammissibili previste per l'anno di sovvenzione) sarà di norma più elevato degli importi delle sovvenzioni per le ONG con volumi inferiori di attività pertinenti. Tuttavia, la distribuzione sarà effettuata su base non lineare e di conseguenza i beneficiari con volumi inferiori di attività pertinenti riceveranno una percentuale di sostegno relativamente più elevata.
2. A parità di tutti gli altri parametri, le ONG che ricevono un punteggio comparativo più elevato nella valutazione riceveranno importi superiori delle ONG con un punteggio inferiore.
3. Se una ONG ha chiesto un importo specifico, in nessun caso la sovvenzione concessa supera tale importo.

D. SPESE AMMISSIBILI

1. Sono considerate ammissibili tutte le spese sostenute dal beneficiario durante l'anno per cui è accordata la sovvenzione, ad eccezione di quelle elencate al punto 2. Le spese ammissibili potrebbero includere alcune delle seguenti attività, citate a titolo esemplificativo:
 - a) coordinare e riferire alla Commissione le informazioni e i pareri basati sulle preoccupazioni e opinioni del pubblico in merito alle prospettive nuove e emergenti che non possono essere o non sono trattate integralmente a livello dello Stato membro o ad un livello appropriato;
 - b) effettuare le ricerche e i lavori preparatori necessari per la partecipazione a gruppi di esperti, a comitati delle istituzioni comunitarie incaricati della preparazione e dell'attuazione, apportando in tal modo un importante contributo alle politiche, ai programmi e alle iniziative comunitarie, nonché il necessario equilibrio rispetto agli interessi di altri soggetti in campo ambientale, quali l'industria/le imprese, i sindacati, i gruppi di consumatori;
 - c) stimolare lo scambio di opinioni tra i soggetti interessati a livello nazionale, regionale e locale sui problemi e le possibili soluzioni inerenti a questioni ambientali aventi dimensione comunitaria. Si potrebbe trattare segnatamente di provvedere al trasferimento di conoscenze e di garantire sinergie mediante il networking;

- d) sensibilizzare il pubblico alle questioni ambientali e approfondire le conoscenze sull'ambiente in generale e in relazione alle politiche ambientali della Comunità;
 - e) creare capacità, al fine in particolare di rafforzare il coinvolgimento delle piccole ONG, delle nuove reti di ONG e delle ONG nei paesi candidati all'adesione e nei paesi balcanici a livello europeo.
2. I pagamenti effettuati dal beneficiario e i contratti aggiudicati a parti terze che comprendono elementi delle categorie seguenti sono considerati non ammissibili:
- a) spese di rappresentanza, di ospitalità, spese non necessarie o non giustificate;
 - b) spese chiaramente al di fuori del programma di lavoro convenuto del beneficiario per l'anno della sovvenzione;
 - c) rimborsi di debiti, interessi dovuti, perdite riportate;
 - d) costi relativi al capitale investito, investimenti o riserve accantonate per rafforzare le attività del beneficiario;
 - e) contributi in natura;
 - f) spese private;
 - g) attività criminali/illegali.
-

MOTIVAZIONI DEL CONSIGLIO

I. INTRODUZIONE

1. Il 22 giugno 2001 la Commissione ha presentato al Consiglio la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce un programma di azione comunitario per la promozione delle organizzazioni non governative attive principalmente nel campo della protezione ambientale. La proposta si basa sul precedente programma di cui alla decisione 97/872/CE del Consiglio valido dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2001.
2. Il Parlamento europeo ha formulato un parere il 23 ottobre 2001.

Il Comitato economico e sociale ha espresso un parere il 18 ottobre 2001.
3. Il 6 dicembre 2001 il Consiglio ha adottato la posizione comune conformemente all'articolo 251, paragrafo 2, del trattato.

II. OBIETTIVO

Sostituire la decisione 97/872/CE del Consiglio concernente un programma di azione comunitario per la promozione delle organizzazioni non governative europee attive principalmente nel campo della protezione ambientale con una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio più aggiornata e flessibile. Il finanziamento iniziale dell'Unione europea a favore delle ONG ambientali è stato stabilito nel 1997 a norma della decisione 97/872/CE. La giustificazione del finanziamento dell'Unione europea si basava sul principio secondo cui le ONG ambientali rappresentano un elemento attraverso il quale comprendere l'opinione pubblica europea.

La decisione del 1997 stabilisce che la Commissione europea prepari una relazione sull'esito positivo o negativo del programma. Dopo ampie ricerche e consultazioni con le parti interessate, la Commissione europea ha proposto di sostituire la precedente decisione del Consiglio con una nuova decisione del Parlamento europeo e del Consiglio. Il contenuto della nuova decisione è essenzialmente lo stesso del precedente programma ma integra modifiche ritenute necessarie in seguito all'esperienza acquisita in passato. Le principali caratteristiche del nuovo programma sono:

- una disposizione per promuovere la partecipazione sistematica delle ONG europee ambientali nella politica ambientale dell'Unione europea,
- un programma di durata più lunga da 4 a 5 anni,
- tempi più brevi per l'invito a presentare proposte e per la relativa decisione della Commissione,
- una copertura geografica più ampia che comprenda l'Europa centrale e orientale,
- un più semplice sistema di selezione, di controllo e di valutazione,
- l'introduzione di criteri di selezione,
- l'introduzione di un piano di finanziamento facente riferimento alle spese verificate dei beneficiari,
- l'introduzione dell'obbligo della revisione contabile sistematica.

Il nuovo programma di azione dovrebbe iniziare il 1° gennaio 2002 e avere durata quinquennale. Una valutazione provvisoria è prevista per il 31 dicembre 2004.

L'importo finanziario di riferimento per il periodo quinquennale è di 32 milioni di EUR.

III. ESAME DELLA POSIZIONE COMUNE

1. Parte generale

Il Consiglio ha apportato una serie di modifiche alla proposta della Commissione; la maggioranza di esse è volta a chiarire i termini della proposta e a incrementare la trasparenza della gestione del programma e la responsabilità della Commissione e dei beneficiari.

In particolare la Commissione è ora tenuta a elaborare una relazione annua per gli Stati membri e il Parlamento europeo che illustri la procedura di assegnazione di sovvenzioni per l'anno in corso nonché i risultati delle sovvenzioni concesse per l'anno precedente. La Commissione indice inoltre una riunione annua cui partecipano le parti interessate allo scopo di discutere la relazione, migliorando così la valutazione ex post e ex ante.

Per motivi di chiarezza generale il Consiglio ha altresì spostato gli obiettivi del programma da un allegato a un articolo e ha chiarito i criteri di selezione e le spese ammissibili (parti B e D dell'allegato).

Le principali modifiche di sostanza apportate al programma (cfr. punto 3) riguardano la definizione di una ONG candidata per ottenere la sovvenzione e il fatto di incoraggiare le ONG più piccole a partecipare al programma.

La Commissione ha accolto la posizione comune definita dal Consiglio.

2. Emendamenti del Parlamento europeo

In seguito al voto in seduta plenaria del 23 ottobre il PE ha adottato 24 emendamenti alla proposta, 22 dei quali sono già stati inseriti, alla lettera o nella sostanza, nella posizione comune del Consiglio.

- a) I due emendamenti (15 e 24) che non sono stati inseriti proponevano che i contributi in natura previsti per le ONG fossero inclusi nelle loro spese annuali. Data la struttura della nuova proposta (che prevede un aumento del massimale per le sovvenzioni) e le difficoltà incontrate durante il programma precedente nella valutazione dei contributi in natura, tali emendamenti non possono essere accettati.
- b) Gli emendamenti che il Consiglio ha inserito nella posizione comune possono essere raggruppati come segue:

emendamento 1: nuovo considerando relativo alla procedura di bilancio annuale, inserito come considerando 11;

emendamenti 29 e 30: modificando gli articoli 2 e 3 il PE ha inteso ampliare il campo di applicazione in modo da includere le ONG attive nel campo della protezione degli animali. Tali emendamenti sono stati inseriti nel considerando 4;

emendamenti 14 e 31: modifica della definizione di ONG candidata, che adesso fa riferimento esplicito alle associazioni di ONG nell'articolo 2, lettera b); l'emendamento 14 costituisce una modifica logica dell'articolo 6, paragrafo 2, consentendo la destinazione di fondi a partner od organizzazioni aderenti;

emendamenti da 5 a 7: introduzione di tre nuovi criteri per le ONG candidate che sono stati inclusi nella parte B dell'allegato, e non negli articoli come proposto negli emendamenti;

emendamento 8: proposta di trasferire l'elenco degli obiettivi del programma in un nuovo articolo 3 bis; nella posizione comune essi sono trasferiti all'articolo 5, anziché in un nuovo articolo 3 bis;

emendamento 9: aggiunta di informazioni supplementari che la Commissione deve rendere disponibili nel suo invito a presentare proposte, accettata nell'articolo 4, paragrafo 2;

emendamento 10: aggiunta all'articolo 4, paragrafo 3, che prevede che il pagamento della Commissione sia effettuato immediatamente;

emendamenti 11, 12, 17, 20 e 21: tutti chiedono, in varia misura, una maggiore trasparenza e responsabilità nelle procedure di selezione e segnalazione. Con la relazione annua e la riunione annua delle parti interessate di cui all'articolo 11 della posizione comune (cfr. punto 3 seguente) si tiene conto di questo aspetto e della sostanza di tali emendamenti;

emendamento 13: è soppressa la prescrizione all'articolo 6, paragrafo 1, di tener conto delle dimensioni della ONG candidata;

emendamenti 16 e 19: il primo introduce una nuova prescrizione, all'articolo 6, paragrafo 5 bis, secondo cui la Commissione deve comunicare ai candidati esclusi le ragioni dell'esito negativo. L'emendamento 19, che era stato proposto come emendamento all'articolo 10, ribadisce nella sostanza la medesima disposizione;

emendamento 18: chiarimento dell'articolo 8, in relazione alla responsabilità delle organizzazioni partner e alla responsabilità finanziaria;

emendamento 22: proposto come criterio supplementare di selezione nell'allegato. Il Consiglio ha accolto la sostanza di tale emendamento, che include le piccole associazioni regionali o locali di ONG impegnate nell'applicazione dell'acquis comunitario in materia di ambiente e sviluppo sostenibile e lo ha aggiunto all'articolo 1, paragrafo 3, della posizione comune;

emendamento 23: modifica dell'allegato, parte C.1), a garanzia di un trattamento equo, indipendentemente dalle dimensioni dell'ONG candidata: la ripartizione delle sovvenzioni avviene su base non lineare, per cui i beneficiari con volumi inferiori di attività pertinenti avranno un tasso di sovvenzione relativamente più elevato.

3. Principali innovazioni introdotte dal Consiglio

Vari Stati membri hanno espresso l'opinione che la prescrizione secondo cui le ONG candidate devono essere attive in almeno tre paesi avrebbe escluso un ampio numero di ONG minori, in particolare negli Stati membri più periferici. Per venire incontro a tale preoccupazione sono state apportate varie modifiche all'articolo 2 della proposta:

- si afferma adesso chiaramente che una ONG candidata può essere attiva a titolo individuale o attraverso «varie associazioni coordinate» di ONG, e
- a condizione che l'obiettivo primario delle attività dell'ONG candidata sia quello di sostenere lo sviluppo e l'attuazione della politica ambientale comunitaria come descritto tra gli obiettivi del programma, la copertura di due anziché tre paesi è accettabile.

Tale secondo trattino va oltre il contenuto della seconda parte dell'*emendamento 31* del PE.

Inoltre, al fine di garantire che le ONG più piccole siano in grado di partecipare al programma, l'articolo 1, paragrafo 3, è stato ampliato in modo da dichiarare esplicitamente che il programma «contribuisce inoltre al rafforzamento di piccole associazioni regionali o locali impegnate nell'applicazione dell'acquis comunitario in materia di ambiente e sviluppo sostenibile nel contesto in cui operano», che nella sostanza rispecchia l'*emendamento 22* del PE.

IV. CONCLUSIONI

Il Consiglio ritiene che la sua posizione comune, che integra nella sostanza gli emendamenti di cui alla sezione III, punto 2, lettera b), tenga ampiamente conto del parere del Parlamento europeo formulato in prima lettura e rappresenti una soluzione equilibrata per il nuovo programma di finanziamento. Rispetto al precedente, il nuovo programma garantisce una maggiore trasparenza e responsabilità e sarà aperto ad una gamma più ampia, dal punto di vista geografico e strutturale, di ONG candidate.

POSIZIONE COMUNE (CE) N. 23/2002**definita dal Consiglio il 6 dicembre 2001****in vista dell'adozione della direttiva 2002/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ... ,
che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei
servizi postali della Comunità**

(2002/C 110 E/04)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE
EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 47, paragrafo 2, 55 e 95,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,visto il parere del Comitato delle regioni ⁽³⁾,deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽⁴⁾,

considerando quanto segue:

(1) Nella risoluzione del 7 febbraio 1994 sullo sviluppo dei servizi postali comunitari ⁽⁵⁾ il Consiglio ha indicato fra i principali obiettivi della politica postale della Comunità la riconciliazione della graduale e controllata liberalizzazione del mercato postale con una garanzia durevole per quanto riguarda la fornitura del servizio universale.

(2) La direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio ⁽⁶⁾, ha fissato il quadro normativo per il settore postale a livello comunitario, compresi i provvedimenti per garantire un servizio universale, la definizione di limiti massimi dei servizi postali che gli Stati membri hanno facoltà di riservare ai rispettivi fornitori del servizio universale in vista del mantenimento di tale servizio e, infine, un calendario per le decisioni relative all'ulteriore apertura alla concorrenza del mercato postale, ai fini della creazione di un mercato unico dei servizi postali.

⁽¹⁾ GU C 337 E del 28.11.2000, pag. 220 e GU C 180 E del 26.6.2001, pag. 291.

⁽²⁾ GU C 116 del 20.4.2001, pag. 99.

⁽³⁾ GU C 144 del 16.5.2001, pag. 20.

⁽⁴⁾ Parere del Parlamento europeo del 14 dicembre 2000 (GU C 232 del 17.8.2001, pag. 287), posizione comune del Consiglio del 6 dicembre 2001 e decisione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁵⁾ GU C 48 del 16.2.1994, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU L 15 del 21.1.1998, pag. 14.

(3) L'articolo 16 del trattato sottolinea il ruolo dei servizi di interesse economico generale nell'ambito dei valori comuni dell'Unione, nonché del loro ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale. Esso ribadisce inoltre la necessità di provvedere affinché tali servizi funzionino in base a principi e condizioni che consentano loro di assolvere i loro compiti.

(4) Le risoluzioni del Parlamento europeo del 14 gennaio 1999 ⁽⁷⁾ e del 18 febbraio 2000 ⁽⁸⁾ sui servizi postali europei sottolineano l'importanza sociale e economica dei servizi postali e la necessità di mantenere un'elevata qualità del servizio universale.

(5) I provvedimenti in questo settore dovrebbero essere concepiti in maniera tale da assicurare anche il raggiungimento delle funzioni sociali della Comunità ai sensi dell'articolo 2 del trattato, vale a dire un elevato livello di occupazione e di protezione sociale.

(6) La rete postale rurale, in particolare nelle regioni montuose e insulari, svolge un ruolo essenziale per integrare gli operatori economici nell'economia nazionale/globale, nonché per il mantenimento della coesione in termini sociali e occupazionali nelle regioni montuose e insulari. Inoltre, gli uffici postali rurali di cui sopra possono costituire una rete infrastrutturale d'importanza essenziale per consentire l'accesso universale alle nuove tecnologie delle telecomunicazioni.

(7) Il Consiglio europeo riunitosi il 23 e 24 marzo 2000 a Lisbona ha formulato, nelle conclusioni della presidenza, due decisioni che si applicano ai servizi postali, per cui viene richiesta l'azione della Commissione, del Consiglio e degli Stati membri secondo le rispettive competenze. Le azioni richieste sono: primo, definizione entro la fine del 2000 di una strategia per la soppressione degli ostacoli ai servizi postali; secondo, accelerare la liberalizzazione in settori come quello dei servizi postali; l'obiettivo dichiarato è il raggiungimento di un mercato pienamente operativo dei servizi postali.

(8) Anche il Consiglio europeo di Lisbona ha considerato d'importanza essenziale che, nell'ambito del mercato interno e di un'economia basata sulla conoscenza, si tenga pienamente conto delle disposizioni del trattato relative ai servizi d'interesse economico generale ed alle imprese incaricate della gestione di tali servizi.

⁽⁷⁾ GU C 104 del 14.4.1999, pag. 134.

⁽⁸⁾ GU C 339 del 29.11.2000, pag. 297.

- (9) La Commissione ha effettuato un riesame approfondito del settore postale della Comunità, compresi studi sugli sviluppi economici, sociali e tecnologici del settore, con estese consultazioni con le parti interessate.
- (10) Il settore postale della Comunità richiede un moderno quadro normativo mirante in particolare a potenziare il mercato interno dei servizi postali. Una maggiore competitività dovrebbe consentire al settore postale di venire integrato con i metodi di comunicazione alternativi e migliorare ulteriormente la qualità del servizio in funzione della domanda degli utenti sempre più esigenti.
- (11) L'obiettivo di base di salvaguardare la prestazione durevole di un servizio universale al livello qualitativo definito dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 97/67/CE e su base omogenea in tutta la Comunità può essere conseguito se, in questo settore, è mantenuta la possibilità di riserva di alcuni servizi, con, nel contempo, condizioni di elevata efficienza garantite da un grado sufficiente di libertà di prestazione di servizi.
- (12) L'aumento globale della domanda prevista a medio termine nell'intero settore postale dovrebbe contribuire a controbilanciare la perdita di una quota del mercato che potrebbe verificarsi per i fornitori del servizio universale in seguito all'ulteriore apertura del mercato stesso, salvaguardando pertanto ulteriormente il servizio universale.
- (13) Fra i fattori del cambiamento in materia occupazionale nel settore postale, i più importanti sono gli sviluppi tecnologici e le pressioni del mercato per una maggiore efficienza; fra i rimanenti fattori del cambiamento, l'apertura del mercato è destinata a svolgere un ruolo meno preminente. Tale apertura contribuirà all'espansione delle dimensioni complessive dei mercati postali e eventuali riduzioni dei livelli del personale fra i fornitori del servizio universale dovute a tali misure (o alla loro anticipazione) sono probabilmente destinate ad essere controbilanciate dalla risultante crescita occupazionale fra operatori privati e nuovi ingressi sul mercato.
- (14) È opportuno prevedere a livello comunitario un'apertura graduale e controllata alla concorrenza del mercato postale relativo alla corrispondenza che consenta a tutti i fornitori del servizio universale un tempo sufficiente per attuare gli ulteriori provvedimenti di modernizzazione e ristrutturazione richiesti per assicurare la loro funzionalità a lungo termine nell'ambito delle nuove condizioni del mercato. Un opportuno periodo di tempo è inoltre necessario per consentire agli Stati membri di adattare i rispettivi sistemi normativi ad un ambiente più aperto. È quindi appropriato prevedere un approccio graduale all'ulteriore apertura del mercato, sulla base di fasi intermedie che rappresentino un'apertura significativa ma controllata del mercato, seguite da un riesame e da una proposta che confermi, se del caso, la data del 2009 per il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali o definisca una pertinente fase alternativa in tal senso alla luce dei risultati del riesame.
- (15) È opportuno assicurare che le prossime fasi dell'apertura del mercato abbiano natura sostanziale e siano realizzabili in pratica dagli Stati membri, garantendo nel contempo la continuità del servizio universale.
- (16) Riduzioni generali a 100 grammi nel 2003 e a 50 grammi nel 2006 dei limiti di peso dei servizi che possono essere riservati ai fornitori del servizio universale, combinate con la completa apertura alla concorrenza della posta transfrontaliera in uscita costituiscono, con eventuali eccezioni nella misura necessaria a garantire la fornitura del servizio universale, ulteriori passi, relativamente semplici e controllati, ma tuttavia significativi.
- (17) Nella Comunità gli invii di corrispondenza ordinaria che pesano da 50 a 350 grammi rappresentano in media circa il 16 % del totale delle entrate postali dei fornitori del servizio universale, il 9 % dei quali corrisponde a invii di corrispondenza ordinaria che pesano da 100 a 350 grammi, mentre gli invii di corrispondenza transfrontaliera in uscita al di sotto del limite di peso di 50 grammi rappresentano in media nella Comunità approssimativamente un ulteriore 3 % del totale delle entrate postali dei fornitori del servizio universale.
- (18) Limiti di prezzo per i servizi suscettibili di essere riservati pari rispettivamente a tre volte nel 2003 e a due volte e mezzo nel 2006 la tariffa pubblica per un invio di corrispondenza compreso nella prima categoria di peso della categoria normale più rapida sono appropriati in combinazione, ove applicabile, con limiti di peso di 100 e 50 grammi.
- (19) La pubblicità diretta per corrispondenza rappresenta già in molti Stati membri un mercato in dinamica crescita, con prospettive sostanziali di ulteriore crescita, mentre negli Stati membri rimanenti la crescita potenziale è considerevole. La pubblicità diretta è già in gran parte aperta alla concorrenza in sei Stati membri. I miglioramenti a livello di elasticità del servizio e di prezzo che risulteranno dalla concorrenza consentiranno di migliorare la posizione della pubblicità diretta rispetto ai mezzi di comunicazione alternativi. Ciò, a sua volta, è probabilmente destinato a portare alla comparsa di nuove categorie postali come indotto addizionale e a rafforzare la posizione dell'industria postale nel suo complesso. Tuttavia, nella misura necessaria per garantire la prestazione del servizio universale, è opportuno prevedere che la pubblicità diretta per corrispondenza possa continuare ad essere riservata nell'ambito dei limiti di peso e di prezzo di cui sopra.
- (20) La posta transfrontaliera in uscita rappresenta in media il 3 % del totale delle entrate postali. L'apertura de iure di tale segmento del mercato in tutti gli Stati membri, con le eccezioni necessarie per garantire la fornitura del servizio universale, consentirebbe a operatori postali diversi di effettuare la raccolta, lo smistamento e il trasporto di tutta la posta transfrontaliera in uscita.

- (21) L'apertura alla concorrenza della posta transfrontaliera in entrata consentirebbe l'elusione dei limiti di 100 grammi nel 2003 e di 50 grammi nel 2006 in seguito al trasferimento della località di spedizione di una quota della posta nazionale all'ingrosso, con effetti imprevedibili. L'individuazione dell'origine degli invii di corrispondenza potrebbe presentare ulteriori difficoltà operative. Limiti di peso di 100 e 50 grammi per la corrispondenza transfrontaliera ordinaria in entrata e la pubblicità diretta per corrispondenza, come per la corrispondenza nazionale ordinaria, possono considerarsi pratici in quanto non presentano rischi di elusione nella forma di cui sopra o con un aumento artificiale del peso dei singoli invii.
- (22) La definizione in questo momento di un calendario relativo alle ulteriori fasi per il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali è importante tanto per la funzionalità a lungo termine del servizio universale quanto per la prosecuzione dello sviluppo di un servizio postale moderno ed efficiente.
- (23) È opportuno continuare a prevedere la possibilità che gli Stati membri riservino taluni servizi postali ai rispettivi fornitori del servizio universale. Tali provvedimenti consentiranno ai fornitori del servizio universale di completare il processo di adattamento dei loro servizi e delle loro risorse umane a condizioni di maggiore concorrenza senza compromettere il loro equilibrio finanziario e, quindi, senza compromettere la salvaguardia del servizio universale.
- (24) È opportuno sia definire i nuovi limiti di peso e di prezzo ed i servizi ai quali tali limiti si applicano, sia prevedere un ulteriore riesame e l'adozione di una decisione che confermi, se del caso, la data del 2009 per il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali o definisca una pertinente fase alternativa in tal senso alla luce dei risultati del riesame.
- (25) I provvedimenti adottati da uno Stato membro per l'istituzione di fondi di compensazione o per qualsiasi modifica riguardo al funzionamento, all'attivazione o ai pagamenti, possono costituire un aiuto concesso da uno Stato membro o attraverso risorse di Stato in qualsiasi forma ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE e richiedono, quindi, la previa notificazione alla Commissione ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE.
- (26) La possibilità di concessione di licenze a concorrenti nell'area del servizio universale può essere combinata con l'obbligo che i titolari di tali licenze contribuiscano alla prestazione del servizio universale.
- (27) La direttiva 97/67/CE ha stabilito il principio che gli Stati membri devono designare una o più autorità nazionali di regolamentazione per il settore postale con carattere giuridicamente separato ed operativamente indipendente dagli operatori postali. In vista della dinamica dei mercati postali europei, l'importanza del ruolo delle autorità nazionali di regolamentazione dovrebbe essere riconosciuto e potenziato, in particolare per quanto concerne il compito di assicurare il rispetto dei servizi riservati, ad eccezione degli Stati membri nei quali non vi sono servizi riservati. L'articolo 9 della direttiva 97/67/CE consente agli Stati membri di andare oltre gli obiettivi di detta direttiva.
- (28) Potrebbe essere appropriato che le autorità nazionali di regolamentazione colleghino l'introduzione delle licenze a requisiti tali da assicurare che i consumatori dei relativi servizi abbiano a disposizione procedure semplici, trasparenti e poco costose per eventuali reclami sia nel caso che i reclami interessino i servizi dei fornitori del servizio universale sia quelli di altri operatori autorizzati, compresi i titolari di licenze individuali. Potrebbe inoltre essere appropriato garantire che gli utenti di tutti i servizi postali dispongano di dette procedure, indipendentemente dal fatto che rientrino o meno nel servizio universale. Tali procedure dovrebbero comprendere procedure per determinare la responsabilità in caso di perdita o danneggiamento degli invii.
- (29) I fornitori del servizio universale prestano normalmente servizi, ad esempio a clienti commerciali, consolidatori postali per clienti diversi e autori di spedizioni all'ingrosso, che danno a tali clienti la possibilità di fare ingresso nei circuiti postali a condizioni e in punti diversi rispetto al normale servizio per la corrispondenza. Così facendo, i fornitori del servizio universale dovrebbero rispettare i principi di trasparenza e non discriminazione sia per quanto concerne i terzi fra loro, sia fra i terzi e i fornitori del servizio universale che forniscano servizi equivalenti. È anche necessario che tali servizi siano disponibili ai clienti privati in condizioni simili, data la necessità di non discriminazione nella prestazione dei servizi.
- (30) È opportuno posticipare fino al 31 dicembre 2008 la data di fine validità della direttiva 97/67/CE. Tale data lascia impregiudicate le procedure di autorizzazione stabilite negli Stati membri ai sensi della direttiva 97/67/CE.
- (31) La direttiva 97/67/CE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.
- (32) La presente direttiva è subordinata all'applicazione delle disposizioni del trattato in materia di concorrenza e di libera prestazione di servizi illustrate in dettaglio nella comunicazione della Commissione sull'applicazione delle regole di concorrenza al settore postale e sulla valutazione di alcune misure statali relative ai servizi postali⁽¹⁾:

(1) GU C 39 del 6.2.1998, pag. 2.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 97/67/CE è modificata come segue:

1. l'articolo 7 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 7

1. Nella misura necessaria per assicurare la fornitura del servizio universale, gli Stati membri hanno facoltà di continuare a riservare alcuni servizi postali ordinari al fornitore o ai fornitori del servizio universale. Questi servizi sono limitati alla raccolta, allo smistamento, al trasporto e alla consegna di invii ordinari di corrispondenza interna e di corrispondenza transfrontaliera in entrata nell'ambito dei limiti di peso e di prezzo che seguono. Il limite di peso è di 100 grammi a decorrere dal 1° gennaio 2003 e di 50 grammi a decorrere dal 1° gennaio 2006. Tali limiti non si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2003 se il prezzo è pari o superiore a tre volte la tariffa pubblica per l'invio di corrispondenza nella prima categoria di peso della categoria più rapida e a partire dal 1° gennaio 2006 se il prezzo è pari o superiore a due volte e mezzo tale tariffa.

Nel caso del servizio postale gratuito per persone non vedenti o ipovedenti, possono essere previste eccezioni alle restrizioni relative al peso ed al prezzo.

Nella misura necessaria per assicurare la fornitura del servizio universale, la pubblicità diretta per corrispondenza può continuare ad essere riservata entro i medesimi limiti di peso e di prezzo.

Ove occorra garantire la fornitura del servizio universale, ad esempio quando taluni settori dell'attività postale sono già stati liberalizzati o a motivo delle caratteristiche specifiche peculiari dei servizi postali di uno Stato membro, la corrispondenza transfrontaliera in uscita può continuare ad essere riservata entro gli stessi limiti di peso e di prezzo.

2. Lo scambio di documenti può non essere riservato.

3. La Commissione elaborerà uno studio prospettivo che valuterà, per ciascuno Stato membro, l'incidenza sul servizio universale del pieno completamento del mercato interno postale nel 2009. In base alle conclusioni dello studio, la Commissione presenterà, entro il 31 dicembre 2006, una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio corredata di una proposta che confermi, se del caso, la data del 2009 per il pieno completamento del mercato postale interno o che determini un'altra eventuale fase alla luce delle conclusioni di tale studio.»

2. all'articolo 12 sono aggiunti i seguenti trattini:

«— Qualora i fornitori del servizio universale applichino tariffe speciali, ad esempio per servizi prestati a utenti che esercitano attività commerciali, utenti all'ingrosso o consolidatori postali per clienti diversi, dovranno essere

applicati i principi della trasparenza e non discriminazione per quanto riguarda sia le tariffe sia le condizioni associate. Le tariffe devono tener conto dei costi evitati rispetto ad un servizio ordinario coprente la gamma completa dei servizi offerti per raccolta, trasporto, smistamento e consegna degli invii individuali e devono, unitamente alle condizioni associate, applicarsi sia fra i terzi sia fra i terzi e i fornitori del servizio universale che forniscano servizi equivalenti. Le eventuali tariffe del genere devono inoltre essere disponibili anche ai clienti privati in condizioni simili.

— Il trasferimento di sovvenzioni ad elementi del servizio universale non compresi nel settore riservato a partire da entrate ricavate da servizi compresi nel settore riservato è vietato, salvo nella misura in cui sia dimostrato che tali trasferimenti sono strettamente necessari per il soddisfacimento di specifici obblighi del servizio universale imposti nell'area competitiva; a tal fine, salvo negli Stati membri in cui non esistono servizi riservati, le autorità nazionali di regolamentazione adottano i necessari provvedimenti, che notificano alla Commissione.»;

3. all'articolo 19, il primo e il secondo comma sono sostituiti dal testo seguente:

«Gli Stati membri assicurano che siano stabilite procedure trasparenti, semplici e poco onerose per la gestione dei reclami degli utenti, in particolare in caso di smarrimento, furto, danneggiamento o mancato rispetto delle norme di qualità del servizio (comprese le procedure per determinare di chi sia la responsabilità, qualora sia coinvolto più di un operatore).

Gli Stati membri possono disporre che detto principio sia applicato anche ai beneficiari di servizi che:

— non rientrano nella definizione del servizio universale di cui all'articolo 3, e

— rientrano nella definizione del servizio universale di cui all'articolo 3, ma non sono offerti dal fornitore del servizio universale.

Gli Stati membri adottano misure atte a garantire che le procedure di cui al primo comma consentano di risolvere le controversie in maniera equa e celere, prevedendo, nei casi giustificati, un sistema di rimborso e/o compensazione.»;

4. all'articolo 22, il terzo comma è sostituito dal testo seguente:

«Le autorità nazionali di regolamentazione hanno in particolare il compito di garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente direttiva e predispongono, se del caso, controlli e procedure specifiche per garantire che i servizi riservati siano rispettati. Esse possono inoltre avere il compito di garantire il rispetto delle norme in materia di concorrenza postale.»;

5. l'articolo 27 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 27*

Le disposizioni della presente direttiva, ad eccezione dell'articolo 26, si applicano fino al 31 dicembre 2008, salvo diversa decisione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3. Tale data lascia impregiudicate le procedure di autorizzazione di cui all'articolo 9.»

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a . . .

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente

MOTIVAZIONI DEL CONSIGLIO

I. INTRODUZIONE

1. La Commissione ha trasmesso al Consiglio la proposta di regolamento in oggetto il 14 luglio 2000 ⁽¹⁾. La proposta è basata sugli articoli 47, paragrafo 2, 55 e 95 del trattato.
2. Il Parlamento europeo ha formulato il suo parere il 14 dicembre 2000.
3. Il Comitato economico e sociale ha formulato il suo parere il 29 novembre 2000 ⁽²⁾.
4. Il Comitato delle regioni ha formulato il suo parere il 4 dicembre 2000 ⁽³⁾.
5. La Commissione ha adottato la propria proposta modificata il 21 marzo 2001 ⁽⁴⁾.
6. Il Consiglio ha definito la sua posizione comune conformemente all'articolo 251 il 6 dicembre 2001.

II. SCOPO DELLA PROPOSTA

La proposta ha lo scopo, conformemente a quanto prescritto dalla direttiva 97/67/CE, di prevedere un'ulteriore liberalizzazione graduale e controllata dei servizi postali, di prendere effetto dal 1° gennaio 2003 e di fissare un calendario per un'ulteriore apertura. La proposta si prefigge inoltre di risolvere vari problemi accessori relativi al regolare funzionamento del mercato interno dei servizi postali.

III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

Il Consiglio approva pienamente lo scopo e le caratteristiche principali della proposta. Nella posizione comune ne ha tuttavia modificato alcuni punti, di cui i più significativi sono i seguenti:

1. Il Consiglio ha apportato un certo numero di adeguamenti al calendario proposto per la liberalizzazione al fine di assicurare un più graduale e più controllato processo di apertura del mercato, tenuto conto della necessità di salvaguardare i servizi universali e la specificità degli Stati membri. Gli adeguamenti apportati dal Consiglio si avvicinano notevolmente alla posizione del Parlamento (per esempio, aumento dei limiti di peso e di prezzo per l'area riservata nel 2003, rinvio dal 2003 al 2006 della fase per il limite di 50 grammi e ulteriore fase successiva dal 2007 al 2009).
2. Il Consiglio ha adottato il parere del Parlamento europeo secondo cui la posta transfrontaliera in uscita può continuare ad essere riservata nella misura necessaria a garantire l'erogazione del servizio universale.
3. La posizione comune prevede un passo decisivo verso il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali nel 2009, assicurando sia il diritto di iniziativa della Commissione sia i pieni poteri di codecisione del Parlamento europeo e del Consiglio. Data la primaria importanza della categoria di peso inferiore a 50 grammi in termini di volume percentuale del mercato, il Consiglio ha ritenuto che la decisione di procedere alla liberalizzazione in questo segmento di mercato dovesse essere presa ricorrendo ad un'ulteriore procedura di codecisione.
4. Il Consiglio ha adottato il parere del Parlamento europeo sui servizi speciali sopprimendo dal testo ogni definizione di tali servizi.

⁽¹⁾ GU C 337 E del 28.11.2000, pag. 220.

⁽²⁾ GU C 116 del 20.4.2001, pag. 99.

⁽³⁾ GU C 144 del 16.5.2001, pag. 20.

⁽⁴⁾ GU C 180 E del 26.6.2001, pag. 291.

IV. EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO

1. Emendamenti del Parlamento europeo accettati dal Consiglio

- 2: considerando 5
- 6: considerando 10
- 7: considerando 11
- 9: considerando 10 della proposta della Commissione (soppresso)
- 11: considerando 11 della proposta della Commissione (soppresso)
- 19: considerando 19 della proposta della Commissione (soppresso)
- 24: considerando 23
- 28: considerando 27
- 29: considerando 28
- 33: considerando 30
- 35: articolo 1, punto 1 — Servizi speciali (soppresso)
- 39: articolo 1, punto 2
- 41: articolo 1, punto 3
- 44: articolo 1, punto 5
- 58: considerando 6.

2. Emendamenti del Parlamento europeo accettati in parte o nella sostanza dal Consiglio

- Emendamento 8: accettato in linea di massima. Il Consiglio ha accolto il parere del Parlamento secondo cui non è ancora chiaro che i vantaggi derivanti dal servizio universale possano controbilanciare eventuali costi addizionali risultanti da tale obbligo ed ha pertanto preferito sopprimere il considerando in questione.
- Emendamento 15: il Consiglio si è detto d'accordo sulla necessità di completare il considerando 15 con un riferimento all'esigenza di assicurare la continuità dell'erogazione del servizio universale.
- Emendamento 46: il Consiglio ha accolto l'idea di inserire un nuovo considerando 8 che stabilisce un nesso fra servizi postali e servizi di interesse generale, conformemente all'approccio delineato nella proposta modificata della Commissione.
- Emendamento 21: la sostanza di questo emendamento è stata incorporata nel considerando 20 e nell'articolo 1, punto 1, che modifica l'articolo 7 della direttiva 97/67/CE.
- Emendamento 43: il Consiglio ha accolto l'idea di modificare l'articolo 22 della direttiva 97/67/CE per meglio esplicitare il ruolo delle autorità nazionali di regolamentazione, tenuto conto della necessità di assicurare l'erogazione del servizio universale. Il Consiglio ha tuttavia preferito concentrare l'emendamento su disposizioni volte ad assicurare il rispetto dei servizi riservati.
- Emendamenti 16, 18, 22 e 38: questi emendamenti riguardanti essenzialmente i limiti di peso e di prezzo dell'area riservata sono stati accettati in quanto il Consiglio si è sostanzialmente avvicinato al parere del Parlamento al riguardo (cfr. punto III.1).

3. **Emendamenti del Parlamento europeo non accettati dal Consiglio**

Emendamenti 17 e 20

Secondo il Consiglio, i considerando 17 e 20 proposti dalla Commissione (che il Parlamento europeo ha proposto di sopprimere o di abbreviare) contenevano utili informazioni concrete circa gli elementi di base dell'attuale mercato postale e dell'attuale portata della liberalizzazione della posta diretta degli Stati membri.

Emendamenti 1, 23, 26

Secondo il Consiglio è necessario prevedere una fase risolutiva verso il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali per il 2009, garantendo sia il diritto di iniziativa della Commissione sia i pieni poteri di codecisione del Parlamento europeo.

Emendamenti 10, 36, 48

Secondo il Consiglio, questi emendamenti non sono necessari in quanto l'obiettivo che si prefiggono può già essere conseguito nell'ambito della vigente direttiva 97/67/CE.

Emendamento 12

Secondo il Consiglio, un riesame dell'ambito di erogazione del servizio universale non dovrebbe essere imposto come presupposto per la definizione di ulteriori misure di apertura del mercato. Bisognerebbe tuttavia sottolineare che lo studio che la Commissione deve effettuare ai sensi dell'articolo 1, punto 1 (nuovo articolo 7, paragrafo 3), della posizione comune deve valutare, per ciascuno Stato membro, l'incidenza sul servizio universale della piena liberalizzazione nel 2009.

Emendamento 27

Secondo il Consiglio, questo emendamento non è opportuno in quanto l'accordo di REIMS II è soltanto un accordo commerciale tra fornitori del servizio universale che peraltro scade nel dicembre 2001.

Emendamenti 13, 47, 49, 54

Secondo il Consiglio non è opportuno alterare gli obiettivi della direttiva esistente aggiungendo come nuovo obiettivo la promozione di un livello elevato di occupazione e di protezione sociale.

Emendamento 4

Secondo il Consiglio, questo emendamento non riporta correttamente le conclusioni del vertice di Lisbona.

Emendamento 31

Il Consiglio ha respinto questo emendamento perché le condizioni relative alla trasparenza e alla non discriminazione applicabili ai fornitori del servizio universale sono molto importanti per assicurare equità a tutti gli operatori.

Emendamento 55

Secondo il Consiglio, la condizione della reciprocità per l'accesso ai servizi postali negli Stati membri non è appropriata nel contesto del mercato interno.

Emendamenti 30 e 42

Il Consiglio ha respinto questi emendamenti in quanto la vigente direttiva ha già istituito un comitato che è conforme all'obiettivo previsto dai medesimi. Le disposizioni della decisione 1999/468/CE del Consiglio (nuova decisione «procedura di comitato») si applicano automaticamente.

Emendamenti 34 e 37

Il Consiglio ha respinto questi emendamenti che non sono specifici del settore postale e il cui obiettivo è già realizzato tramite altre direttive, per esempio la direttiva 2000/43/CE.

Emendamento 32

Il Consiglio ha preferito sopprimere il considerando di riferimento (considerando 30 della proposta della Commissione).

Emendamento 5

Secondo il Consiglio, il testo di questo emendamento rispecchia l'obbligo di cui all'articolo 23 della direttiva 97/67/CE, che è già stato rispettato. Va tuttavia rilevato che un ulteriore riesame della Commissione nel 2006 è una prescrizione dell'articolo 7, paragrafo 3, riveduto dall'articolo 1, punto 1, della posizione comune. A tale riesame si fa riferimento anche nel considerando 24.

Emendamento 25

Il Consiglio ha respinto questo emendamento per il fatto che la proposta dovrebbe salvaguardare la neutralità della direttiva 97/67/CE per quanto riguarda le soluzioni a disposizione degli Stati membri per assicurare il mantenimento del servizio universale.
